Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1914 | Roma — Mercoledì, 26 agosto | Numero 204

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 707 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 della legge 5 aprile 1908, n. 111, relativa ai servizi postali e commerciali marittimi;

Visto l'art. 11 della legge 13 aprile 1911, n. 310, relativa a modificazioni all'ordinamento delle ferrovie dello Stato ed a miglioramenti economici del personale;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato ed il Consiglio dei ministri;

Su proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro, di concerto col ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento per il personale navigante delle ferrovie dello Stato, vistato d'ordine Nostro dai ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CIUFFELLI — RUBINI — MILLO.

Visto, *Il guardasigilli:* DARI.

REGOLAMENTO

del personale navigante

—

TITOLO I.

Disposizioni generali.

—

Art. 1.

Il personale navigante dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è costituito da agenti:

a) stabili;
b) in prova;
c) avventizi.

Le disposizioni del presente regolamento riguardano il personale stabile ed in prova; riguardano il personale avventizio solo in quanto sia per esso esplicitamente indicato.

Art. 2.

Il personale imbarcato è arruolato a sensi ed agli effetti del Codice di commercio e del Codice della marina mercantile, e può essere sbarcato nelle condizioni e nei modi previsti dal contratto di arruolamento.

Però nei rapporti di impiego coll'Amministrazione si applicano le disposizioni del presente regolamento a complemento ed ampliazione di quanto è stabilito nel contratto di arruolamento e nelle leggi commerciali e marittime.

Art. 3.

Ogni agente assumendo servizio contrae l'obbligo di osservare i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti, nonchè quelli che l'Amministrazione mettesse in vigore.

Art. 4.

Il personale è obbligato a trasferirsi ed imbarcarsi su qualunque piroscafo esercito dall'Amministrazione e per qualunque viaggio o navigazione che il piroscafo dovesse intraprendere, con facoltà al capitano di approdare per qualsiasi causa in qualsiasi porto.

Art. 5.

Il personale avventizio è assunto senza altri obblighi in genere per l'Amministrazione fuorchè quelli derivanti dal contratto di arruolamento e dalle altre speciali convenzioni che fossero con esso stipulate.

Gli avventizi possono essere impiegati:

1° in qualità di mozzi, giovanotti ed ormeggiatori;
2° per servizi di camera e di cucina;
3° per bisogni saltuari e temporanei in qualunque qualifica;
4° per servizi di navigazione che non siano quelli dello Stretto di Messina e quelli affidati alle ferrovie dello Stato a sensi della legge 5 aprile 1908, n. 111.

Art. 6.

Le qualifiche e gli stipendi del personale stabile e in prova sono indicati nella tabella delle qualifiche e nei quadri di classificazione annessi al presente regolamento.

Oltre allo stipendio, al soprassoldo di cui l'art. 2 della legge 13 aprile 1911, n. 310, ed al vitto, sono assegnate al personale medesimo speciali competenze accessorie in conformità delle disposizioni contenute nel titolo X e successivi del presente regolamento.

Il personale stabile e in prova ha il trattamento di pensione ed è sottoposto alle relative trattenute a norma e secondo le condizioni stabilite nel testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto del 22 aprile 1909, n. 229.

Art. 7.

Il personale stabile e in prova è inscritto nella matricola generale del personale, sulla quale sono registrati per ciascuno: il cognome, il nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, gli studi fatti, l'eventuale servizio militare e gli antecedenti; la data, la qualifica, lo stipendio e ogni altra indicazione riguardante l'assunzione; la data dalla quale incomincia il servizio utile per la pensione; gli avanzamenti; le onorificenze; le aspettative, le disponibilità e le altre assenze costituenti interruzione di servizio; le punizioni (eccetto quelle dei primi due gradi); le indicazioni relative alla cessazione dal servizio.

All'agente che lascia il servizio o, in caso di morte, ai suoi eredi, viene rilasciata una copia della matricola generale senza alcuna attestazione speciale sulla qualità del servizio prestato.

Art. 8.

Lo stipendio viene corrisposto a mensualità maturate.

In caso di esonero si fa luogo al pagamento dell'intera mesata nel corso della quale l'interessato lascia definitivamente il servizio.

Nei casi di dimissioni o di destituzione dall'impiego, viene pagato lo stipendio soltanto fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

In caso di morte il pro-rata della mesata in corso fino al giorno del decesso viene corrisposto, come per legge, agli eredi. Esistendo eredi conviventi e a carico, questi, oltre a quanto può loro spettare per diritto successorio sul detto pro-rata, percepiscono in proprio, come diritto personale, l'altra parte della mesata.

Art. 9.

Gli agenti non possono, neppure a mezzo d'interposta persona esercitare altri uffici, impieghi, commerci, professioni o mestier senza averne avuto espresso permesso dall'Amministrazione.

Art. 10.

Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni disciplinari, il personale risponde direttamente all'Amministrazione dei danni ad essa arrecati per sua colpa o negligenza, e l'Amministrazione è in facoltà di rivalersi, colle norme stabilite, delle somme messe a carico di esso mediante ritenuta da praticare sulle sue competenze nei limiti consentiti dalle leggi vigenti.

Art. 11.

Le istanze ed i reclami devono essere rivolti al superiore immediato.

Qualora la risposta non sia ritenuta soddisfacente le istanze od i reclami possono essere rivolti all'ufficio superiore ed in ultimo grado al direttore generale, ma sempre pel tramite del superiore immediato.

Trascorso un mese senza risposta, le istanze od i reclami possono essere rinnovati direttamente all'ufficio superiore ed in ultimo grado al direttore generale, sempre però informandone il superiore immediato, il quale ha l'obbligo di fornire le notizie necessarie per porre l'Ufficio superiore in grado di deliberare.

TITOLO II.

Ammissione in servizio

—

Art. 12.

Eccettuati i casi di cui all'art. 5, le assunzioni di nuovo personale vengono di regola disposte per il servizio di prova di cui al titolo III, e per il personale di stato maggiore vengono fatte per pubblico concorso.

Le nomine del personale in prova sono di competenza del diret-

tore generale; le nomine a stabile sono deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Per l'ammissione in servizio è necessario:

1° di essere cittadino dello Stato;

2° di avere superata l'età minima che per ciascuna qualifica sarà stabilita dal Consiglio d'amministrazione e che non sarà in ogni caso minore di anni 18;

3° di non avere oltrepassati i trent'anni per chi sia stato esentato dall'obbligo del servizio militare in 1ª categoria, e di non averne superati 35 per chi abbia prestato servizio militare in 1ª categoria o con ferma permanente, a meno che il Consiglio d'amministrazione non credesse in casi speciali stabilire altrimenti. Per coloro che provengono dalla R. marina o dalla riserva navale – e di cui al 2° comma dell'art. 8 della legge 5 aprile 1908, n. 111 – i limiti massimi di età sono stabiliti in 48 anni per i posti di comandante, primo ufficiale, capo macchinista e primo macchinista, ed in 40 anni per gli altri posti di ufficiali di coperta e di macchina;

4° di avere tenuto sempre buona condotta e di non avere addebiti penali;

5° di essere dotato di sana e robusta costituzione fisica e di possedere i requisiti fisici stabiliti dall'Amministrazione per le funzioni a cui l'agente aspira.

Tutti gli aspiranti sono tenuti a presentare, in originale o copia autentica, la fede di nascita ed, occorrendo, anche il certificato di cittadinanza dello Stato; il certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario; il certificato di buona condotta; il certificato degli studi fatti e degli impieghi eventualmente coperti; il congedo da cui risulti la buona condotta sotto le armi se hanno prestato servizio militare, ed in caso contrario, altro documento ufficiale comprovante la loro posizione di fronte alla legge sul reclutamento.

Il requisito della buona condotta è accertato dall'Amministrazione con tutti i mezzi di cui dispone.

L'Amministrazione riconosce con le norme e le formalità da essa stabilite se gli aspiranti sono dotati di sana e robusta costituzione fisica e se possiedono i requisiti fisici di cui al § 5.

Le suddette disposizioni si applicano senza pregiudizio di quanto al riguardo prescrive il Codice della marina mercantile per la gente di mare.

Art. 14.

Per gli aspiranti la cui assunzione non ha luogo mediante pubblico concorso, l'Amministrazione accerta mediante informazioni, titoli od altri elementi di giudizio, ed anche, occorrendo, mediante esami o saggi preliminari, l'attitudine alle funzioni a cui aspirano per regolarsi nella scelta.

Sono considerati come titoli di preferenza per l'assunzione, l'aver prestato servizio militare di 1ª categoria, riportando all'atto del congedamento ottime annotazioni matricolari e l'essere figli di agenti dell'Amministrazione meritevoli di riguardo.

Art. 15.

Non può essere riammesso o ammesso in servizio chi sia stato destituito o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie, di navigazione o pubbliche.

TITOLO III.

Servizio di prova

Art. 16.

La durata del periodo di prova è fissata per ciascuna qualifica dal direttore generale, essa non può essere inferiore ad uno nè superiore a tre anni di effettivo servizio.

Superata lodevolmente la prova, gli agenti sono nominati stabili.

Art. 17.

L'agente in prova viene esonerato dal servizio, con deliberazione insindacabile del direttore generale:

a) se durante il periodo di esperimento, a giudizio inappellabile del direttore generale, abbia dimostrato per la natura e la frequenza di mancanze anche lievi o con altre manifestazioni della sua indole, di non possedere qualità soddisfacenti per il regolare disimpegno del suo servizio;

b) per imperfezioni fisiche che, a giudizio dei sanitari della Amministrazione, lo rendono inidoneo al disimpegno del suo servizio.

L'accertamento sanitario è eseguito in conformità del disposto dell'art. 14 del « Testo unico per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato approvato col R. decreto n. 229 del 22 aprile 1909 », e coi criteri stabiliti per le visite di assunzione, salvo che si tratti di organi lesi per infortunio sul lavoro subito dopo l'assunzione, nel qual caso si applicano i criteri delle visite di revisione; – e resta salva all'agente la facoltà di richiedere un nuovo accertamento a sensi del 2° comma dello stesso articolo 14.

c) nei casi in cui le mutate condizioni dell'esercizio esigano una diminuzione del personale.

In dipendenza dell'esonero, nei casi sopraindicati si corrisponde un compenso pari a un mese di stipendio per ogni anno di servizio prestato, calcolando proporzionalmente le frazioni di anno.

Gli agenti esonerati nei casi *a*) e *b*) non possono essere riammessi in servizio.

TITOLO IV.

Avanzamenti.

Art. 18.

Gli avanzamenti si fanno mediante:

a) promozioni;

b) aumenti di stipendio nella stessa qualifica.

Art. 19.

Le promozioni si fanno a scelta fra i più meritevoli, tenuto conto anche dell'anzianità, in quanto vi siano posti vacanti che le esigenze del servizio richiedano di coprire.

Le promozioni sono deliberate dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 20.

Gli aumenti normali di stipendio sono conferiti nella misura e cogli intervalli di tempo indicati per ciascuna qualifica nei quadri di classificazione annessi al presente regolamento, fino al raggiungimento del massimo assegnato alla qualifica stessa.

Gli aumenti hanno normalmente decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, e quelli che eventualmente fossero deliberati in tempo diverso, come pure gli stipendi assegnati all'atto della prima nomina si intendono decorrere, agli effetti dell'anzianità per il successivo aumento, dal 1° gennaio precedente o seguente la data del conferimento, secondo che questa cade nel primo o nel secondo semestre dell'anno.

Però nel caso che sia stata inflitta la proroga per sei mesi del termine normale per l'aumento, quelli successivi mantengono la decorrenza dal 1° luglio.

Quando, per effetto di promozione, venga a modificarsi la durata dell'intervallo di tempo utile per il prossimo aumento, questo viene conferito secondo l'anzianità stabilita per la nuova qualifica. Qualora l'anzianità stessa siasi già maturata, l'aumento è contemporaneo alla promozione di grado.

Gli aumenti normali sono approvati dal direttore generale.

Art. 21.

Oltre gli aumenti normali di cui all'articolo precedente l'Amministrazione può accordare aumenti anticipati esclusivamente a scelta per merito.

Gli aumenti anticipati sono deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 22.

Nel caso di assenze dal servizio che superino complessivamente la durata di tre mesi in ogni anno solare, il termine per il primo aumento viene prorogato di tanti trimestri quanti corrispondono alla durata dell'assenza trascurando le frazioni di tempo di durata inferiore a quella di un trimestre.

Detto aumento agli effetti dell'anzianità per il successivo si intende decorrere dal 1° gennaio precedente la data del conferimento se cade nel primo semestre dell'anno: altrimenti si intende decorrere dal 1° luglio, e tale decorrenza è mantenuta anche per successivi.

Non si computano, agli effetti della suddetta proroga, le assenze dovute a licenze ordinarie, riposi periodici, malattie causate dal servizio, nonchè le assenze ed aspettative per servizio militare.

Art. 23.

In caso di avanzamento gli assegni personali di qualunque natura sono - di regola - compenetrati nell'aumento di stipendio fino alla concorrenza dell'aumento stesso.

TITOLO V.

Missioni e licenze.

Art. 24.

Il personale è obbligato a recarsi dovunque sia comandato in missione sia all'interno che all'estero.

Art. 25.

Nessuno può rimanere assente dal servizio senza regolare autorizzazione dei superiori.

Ogni assenza non giustificata dà luogo alla ritenuta dello stipendio per il tempo corrispondente alla sua durata, indipendentemente dalle eventuali punizioni e dalle sanzioni del Codice della marina mercantile.

Chi per effetto di malattia si trovi nell'impossibilità di attendere al servizio, ha l'obbligo di renderne senza indugio avvisato il proprio superiore.

In mancanza non giustificata di siffatto avviso, la sua assenza è considerata come arbitraria.

Art. 26.

Il personale, a cominciare dall'anno solare immediatamente successivo a quello della sua prima nomina, ha diritto di fruire, a titolo di licenza ordinaria, di un permesso di assenza con stipendio senza che nel richiederne l'autorizzazione debba indicarne il motivo.

Detta licenza può avere la durata in ciascun anno solare di:

20 giorni per il personale di stato maggiore;

10 giorni per la bassa forza.

L'Amministrazione ha però sempre la facoltà, secondo le speciali esigenze del servizio, di determinare il tempo in cui le licenze debbono essere usufruite, di suddividerne il godimento in vari periodi, e, per quelle chieste nell'ultimo trimestre dell'anno, di rimandarle al primo trimestre dell'anno successivo: come pure di revocarle od interromperle, salvo il diritto di fruirne in altra epoca. Il personale ha perciò l'obbligo di indicare, prima di assentarsi, il luogo ove si possa comunicargli, occorrendo, l'ordine di richiamo.

Dal direttore generale è stabilito in quali altri casi può essere concesso lo stipendio durante l'assenza dal servizio.

Art. 27.

In casi speciali ed in seguito e motivata domanda, possono essere accordate licenze straordinarie senza corresponsione di stipendio.

Durante la licenza straordinaria, che sia accordata per gravi e giustificate ragioni, può essere concessa la metà dello stipendio o paga per i primi 30 giorni.

Le licenze straordinarie non possono, di regola, eccedere la durata di tre mesi in ciascun anno solare.

Chi è reduce dalla licenza straordinaria riceve lo stipendio finchè sia tenuto a terra a disposizione

TITOLO VI.

Trattamento durante le assenze per malattia

Art. 28.

L'agente imbarcato che sia colpito da malattia debitamente accertata da un sanitario dell'Amministrazione, la quale non sia dovuta a colpa o sregolatezza, ha dall'Amministrazione il trattamento prescritto dal Codice di commercio.

Quando la malattia si prolunghi oltre il termine previsto dal Codice di commercio, il direttore generale può, a seconda delle circostanze, prolungare la conservazione di tutto o di parte dello stipendio.

Per gli agenti sbarcati colpiti da malattia, sempre che questa non sia dovuta a colpa o sregolatezza, il trattamento è nei vari casi stabilito dal direttore generale.

L'agente guarito, in attesa di imbarco, riceve lo stipendio finchè sia tenuto a terra a disposizione.

TITOLO VII.

Disponibilità — Aspettativa — Assenze per servizio militare — Esonero definitivo — Passaggi di servizio — Dimissioni

Art. 29.

Gli agenti stabili possono essere collocati in disponibilità per causa di disarmo ovvero di riduzione di posti o di servizio.

La disponibilità è deliberata dal Consiglio d'amministrazione il quale ne stabilisce la durata, e, tenuto anche conto dell'anzianità di servizio dell'agente, fissa la misura dello stipendio che gli si deve assegnare e che non potrà essere inferiore alla metà di quello normale.

La disponibilità non si può prolungare oltre due anni, decorsi i quali l'interessato quando non sia riammesso in servizio, viene esonerato definitivamente, e l'esonero s'intende deliberato per misura amministrativa, a meno che l'agente non si trovi nelle condizioni richieste pel conseguimento della pensione dal testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto del 22 aprile 1909, n. 229.

La disponibilità costituisce interruzione di servizio.

Art. 30.

Gli agenti stabili possono essere collocati in aspettativa per motivi di salute.

L'aspettativa domandata non può essere negata quando a giudizio di due sanitari dell'Amministrazione, sia accertato che l'agente è affetto da malattia, la cura della quale è incompatibile con le prestazioni del servizio e che lascia fondata speranza di guarigione entro il tempo per cui l'aspettativa è richiesta. Alle visite per tali accertamenti, può, dietro domanda e a spese dell'interessato, assistere, in via consultiva, un medico di sua fiducia.

L'aspettativa viene anche disposta d'ufficio nei casi di prolungata

infermità, quando l'Amministrazione lo giudichi conveniente prima di deliberare l'esonero definitivo dal servizio.

L'aspettativa deve essere deliberata dal Consiglio d'amministrazione il quale ne determina la durata: questa può essere prorogata, ma non mai in complesso eccedere i due anni.

L'aspettativa può essere revocata quando siano venute a cessare le cause per cui fu disposta.

Durante l'aspettativa, deliberata sia in seguito a domanda sia per disposizione d'ufficio, vengono corrisposti 2/3 dello stipendio a chi conta 20 anni o più di servizio, la metà se il servizio è minore di 20 anni e maggiore od eguale a 10 ed il terzo se il servizio è minore dei 10 anni. A tale effetto l'anzianità si computa dalla decorrenza nella nomina di ruolo.

In caso di aspettativa concessa in seguito ad infortuni o ferite riportate per causa di servizio - sempre quando non siano dovuti a colpa o trascuratezza di colui che ne venne colpito - il trattamento viene regolato con speciale riguardo fino anche alla concessione dell'intero stipendio a giudizio dell'Amministrazione.

L'aspettativa di cui al presente articolo costituisce interruzione di servizio. Allo scadere dell'aspettativa, ove perdurino le cause che la motivarono, si fa luogo all'esonero definitivo dal servizio, salvo disposizioni eccezionali di competenza del Consiglio di amministrazione.

Art. 31.

Al personale chiamato o richiamato sotto le armi è applicabile il disposto dell'art. 7 della legge 13 aprile 1911, n. 310.

Dopo compiuti gli obblighi militari gli agenti sono riammessi in servizio, sempre che ne facciano domanda entro un mese da tale compimento, se si tratta di militari di 1ª categoria, chiamati sotto le armi per la prima parte della ferma, e entro dieci giorni se si tratta di militari di 1ª categoria richiamati o di 2ª categoria, conservino l'idoneità fisica richiesta dal regolamento, ed abbiano riportato la dichiarazione di buona condotta durante il servizio militare.

Art. 32.

Oltre ai casi di cui ai precedenti articoli, si può far luogo all'esonero definitivo dal servizio degli agenti stabili:

a) per il raggiungimento dei limiti di età e di servizio utile per il conseguimento della pensione normale, stabiliti nel testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, approvato col R. decreto 22 aprile 1909, n. 229;

b) per inabilità al servizio nelle funzioni proprie della qualifica di cui è rivestito l'agente;

c) per inosservanza delle condizioni alle quali il servizio deve essere prestato sia in ordine al presente regolamento, sia in ordine ai patti speciali di assunzione, quando la inosservanza non dipenda da forza maggiore;

d) per palese insufficienza nell'adempimento delle funzioni della propria qualifica;

e) per incompatibilità all'esercizio del proprio ufficio sopraggiunta per motivi imputabili all'agente;

f) quando agenti prosciolti od assolti da imputazioni previste dall'art. 41-VIII del presente regolamento, in seguito a verdetto negativo dei giurati, oppure con ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria per insufficienza di indizi, per non provata reità, o con altra formula equipollente, ovvero per difetto o desistenza di querela privata, o per essere prescritta l'azione penale, non siano giudicati meritevoli della fiducia necessaria per essere conservati in servizio.

L'esonero definitivo è deliberato dal Consiglio di amministrazione, ed abilita gli agenti a far valere i loro diritti, se e quali ad essi competono, a norma del suddetto testo unico delle disposizioni per le pensioni. A tale effetto, nei casi previsti alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) l'esonero definitivo si intende deliberato per misura amministrativa.

Nei casi in cui alla lettera *b*) l'esonero è deliberato in seguito all'accertamento sanitario eseguito in conformità del disposto dell'art. 14 del testo unico suddetto.

Nei casi in cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) l'esonero è deliberato su proposta del direttore generale, sentito il Consiglio di disciplina, di cui all'art. 49.

Nei casi in cui si ritenga necessario di sbarcare l'agente in attesa dell'esonero definitivo, spetta al direttore generale di decidere se o in quale misura possa essere corrisposto lo stipendio.

Art. 33.

L'agente esonerato dal servizio per i motivi di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) dell'articolo precedente, può ricorrere al Consiglio d'amministrazione contro il provvedimento, purchè presenti in via gerarchica il ricorso entro 30 giorni da quello in cui gli fu data partecipazione per iscritto del provvedimento stesso.

L'agente esonerato per i motivi di cui alla lettera *b*) il quale intenda richiedere al Consiglio d'amministrazione di far nuovamente accertare l'inabilità, a sensi dell'art. 14 del testo unico delle disposizioni per le pensioni, deve presentare domanda entro 60 giorni da quello in cui gli fu data comunicazione per iscritto dell'esonero con indicazione dell'inabilità constatata e delle cause che la produssero.

Se la domanda è respinta, o, se pure accolta, non induca il Consiglio d'amministrazione alla revoca del provvedimento di esonero, il provvedimento stesso è definitivo.

Il ricorso, o la domanda, non sospendono l'esecuzione del provvedimento dell'esonero; però, qualora il provvedimento venga revocato, sarà corrisposto all'agente lo stipendio per intero o in quella misura ridotta che eventualmente aveva alla data dell'esonero, per il tempo che fosse trascorso dalla data stessa fino al giorno della comunicazione per iscritto della revoca del provvedimento.

Art. 34.

L'Amministrazione ha facoltà di passare, dietro domanda o consenso, agenti stabili del personale navigante nel personale non navigante.

I passaggi sono deliberati dal Consiglio di amministrazione al quale spetta pure di assegnare la nuova qualifica e lo stipendio o paga.

Art. 35.

Il personale imbarcato che si vale della facoltà di chiedere lo sbarco secondo il contratto d'arruolamento, è dichiarato dimissionario d'ufficio, salvo che sia incorso in mancanze per cui sia passibile della destituzione dall'impiego o del licenziamento.

Le dimissioni volontarie del personale non hanno valore nè effetto finchè non sono accettate dall'Amministrazione. L'accettazione ne è deliberata in massima entro un mese dalla presentazione, salvo sempre che l'agente sia incorso in mancanze per cui sia passibile della destituzione dall'impiego o del licenziamento, nel qual caso l'Amministrazione ha facoltà di sospenderle o di respingerle.

L'agente dimissionario non può essere riammesso in servizio.

TITOLO VIII.

Disposizioni disciplinari

Art. 36.

Le punizioni che si possono infliggere al personale navigante sono le seguenti:

I. la censura, che è una riprensione per iscritto;

II. la multa, che è una ritenuta dello stipendio fino all'importo di due giornate;

III. la sospensione dal servizio, che ha per effetto di privare

dello stipendio l'agente che ne è colpito, per una durata che può estendersi fino a 30 giorni. Per ragioni di servizio alla sospensione dal servizio può essere sostituita la sospensione dallo stipendio per eguale durata;

IV. la proroga del termine normale per l'aumento di stipendio o paga per la durata di sei mesi, un anno o due anni;

V. la destituzione dall'impiego.

Art. 37.

Incorre nella censura:

I. chi manca di diligenza o di attività nel servizio;

II. chi si contiene in modo sconveniente coi colleghi e coi subordinati;

III. chi non osserva le disposizioni dell'art. 11 per l'inoltro delle istanze e dei reclami;

IV. chi, per ubriachezza fuori servizio o per altri motivi, manca al proprio decoro;

V. in genere chi commette altre lievi mancanze non specificate negli articoli successivi.

Art. 38.

S'incorre nella multa fino a due giornate di stipendio:

I per contegno inurbano e scorretto verso il pubblico;

II. per avere commesso atti irrispettosi verso i superiori, o l'Amministrazione; o per non aver altrimenti osservato i doveri di subordinazione, quando la mancanza non assuma una figura più grave;

III. per alterchi, ingiurie verbali o disordini a terra nei locali dell'Amministrazione e dipendenze;

IV. per irregolarità di servizio, abusi o negligenze, quando non abbiano carattere di gravità o non dipendano da proposito deliberato;

V. per avere domandato mance o regali in qualsiasi caso, oppure per averne accettato allo scopo di procurare vantaggi ad estranei in ogni ramo del servizio, quando la mancanza non assuma figura più grave;

VI. per inosservanza delle misure di prevenzione contro gl'infortuni o di altre disposizioni congeneri, sia che la mancanza abbia prodotto danno solo al colpevole, sia che non abbia prodotto danno alcuno.

Art. 39.

Si incorre nella sospensione:

I. per sotterfugi diretti a sottrarsi all'obbligo del servizio;

II. per assenza arbitraria fino a 5 giorni, quando non abbia recato danno al servizio;

III. per irregolarità nei viaggi o trasporti in genere, quando non rivestano carattere di frode;

IV. per risse o violenze o per altre gravi cause di condotta biasimevole, a terra, fuori servizio;

V. per alterchi senza vie di fatto a bordo;

VI. per volontario inadempimento dei propri doveri, salvo il caso previsto dal 2° comma dell'art. 45, o per negligenza la quale abbia portato danno al servizio o agli interessi dell'Amministrazione;

VII. per non avere osservato o fatto osservare le misure di prevenzione contro gli infortuni, quando la mancanza abbia prodotto danno ad altre persone;

VIII. per essersi presentato in stato di ubriachezza ad assumere servizio;

IX. per rifiuto di risposte precise e categoriche da parte di chi è interrogato come testimone nei procedimenti amministrativi;

X. per dimostrazioni di scherno e di disprezzo ai superiori, od agli atti dell'Amministrazione;

XI. per alterchi con vie di fatto, risse o violenze a terra nei locali dell'Amministrazione e loro dipendenze;

XII. per mancanze da cui siano derivate irregolarità nell'esercizio o che avrebbero potuto comprometterne la sicurezza;

XIII. per il ritardato versamento o consegna di valori od oggetti a chi di ragione, derivante da negligenza o da altra causa non dolosa;

XIV. per aver rivolto accuse infondate, specialmente se a mezzo di scritti anonimi, od ingiurie scritte contro altri agenti dell'Amministrazione;

XV. per aver ecceduto nel valersi della propria autorità verso il personale dipendente.

Nei casi previsti dal § II, la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio o della paga per le giornate di assenza.

Art. 40.

Si incorre nella proroga del termine normale per l'aumento di stipendio:

I. per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte ai superiori, allo scopo di occultare la verità;

II. per alterchi con vie di fatto, risse o violenze a bordo;

III. per assenze arbitrarie fino a cinque giorni, se abbiano recato danno alla regolarità del servizio, o se siano avvenute nonostante divieto da parte dei superiori;

IV. per rifiuto d'obbedienza, minacce od ingiurie gravi verso i superiori, o altre mancanze congeneri, quando non rivestano carattere di reato a sensi del Codice per la marina mercantile;

V. per calunnie o diffamazione verso l'Amministrazione o verso altri agenti o sanitari ausiliari, benchè non superiori di grado;

VI. per contravvenzioni al disposto dell'art. 9 o per occupazioni che possano risultare in contrasto coi doveri d'ufficio;

VII. per abituale indolenza nell'adempimento delle proprie funzioni.

La proroga ha per effetto di ripercuotersi su tutti gli aumenti dovuti all'agente dopo quello che con tale punizione resta per primo ritardato.

Ove però l'agente ne sia riconosciuto meritevole, l'Amministrazione ha facoltà di togliere l'effetto della ripercussione accorciando di sei mesi, o di un anno, o di due anni, a seconda della proroga inflitta, il periodo di tempo normale necessario per il raggiungimento degli aumenti successivi.

L'Amministrazione può esercitare questa facoltà in ogni tempo, ma non mai prima che l'agente abbia avuto ritardato, dopo l'applicazione della punizione, il primo aumento spettantegli.

Per gli agenti che abbiano conseguito il massimo dello stipendio del loro grado, alla proroga è sostituita la sospensione dal servizio estensibile fino a 30 giorni, però cogli stessi effetti della proroga per quanto riguarda la disposizione dell'art. 46.

Art. 41.

Incorre nella destituzione dall'impiego:

I. chi simula aggressioni, attentati, contravvenzioni od altri fatti congeneri, o comunque adopera artifizi o si vale della propria condizione od autorità per recar danno altrui o per procurarsi o far lucrare ad altri premi o compensi o vantaggi indebiti, ancorchè non ne siano derivati inconvenienti di servizio;

II. chi per trascuratezza nell'esercizio delle proprie attribuzioni è causa di gravi danni all'Amministrazione;

III. chi abbia recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio;

IV. chi, nonostante restituzione, scientemente si appropri, o contribuisca a che altri si appropri, somme, valori, materiali od oggetti spettanti all'Amministrazione o ad essa affidati per qualsiasi causa; o scientemente e nonostante restituzione, defraudi o contribuisca a che altri defraudi l'Amministrazione nei suoi averi, diritti od interessi, anche se tali mancanze siano rimaste allo stato di tentativo;

V. chi dolosamente percepisca somme indebite a carico del pubblico;

VI. chi, in ragione dell'ufficio, commetta o faciliti contravvenzioni alle leggi e regolamenti in materia di dogane, dazi, posta, monopolî e sanità pubblica;

VII. chi per azioni disonorevoli od immorali, ancorchè non costituiscano reato e trattisi di cosa estranea al servizio, si renda indegno della pubblica stima;

VIII. chi sia incorso in condanna penale, sia pure condizionale, per delitti, anche se mancati o solo tentati, contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica, il buon costume, la persona o la proprietà, oppure per diserzione, disubbidienza, insubordinazione, ammutinamento, complotto, rivolta, od abbia altrimenti riportata la pena dell' interdizione dai pubblici uffici;

IX. chi dolosamente rechi o tenti di recar danno all'Amministrazione nei contratti per lavori, provviste, accolli o vendite, o in qualunque altro ramo del servizio;

X. chi scientemente e per qualsiasi motivo altera o falsifica biglietti di viaggio o altri documenti di trasporto; altera, falsifica, sottrae o distrugge documenti di servizio, registri o atti qualsiansi appartenenti all'Amministrazione o che la possono comunque interessare;

XI. chi, anche senza fine di lucro, viola un segreto d'ufficio, la cui divulgazione possa riuscire di pregiudizio agli interessi dell'Amministrazione o di altri agenti comunque interessati;

XII. chi si rende colpevole di grave insubordinazione;

XIII. chi, durante il servizio, è trovato in stato di ubriachezza;

XIV. chi trasgredisce scientemente le istruzioni e le cautele prescritte per il trasporto delle materie infiammabili, abbenchè non ne sia derivato alcun danno;

XV. chi, per mancanza di diligenza, è causa di incendi a danno dell'Amministrazione;

XVI. chi altera dolosamente i piombi doganali;

XVII. chi sta arbitrariamente assente dal servizio per oltre cinque giorni; nel qual caso la destituzione decorre dal primo giorno dell'assenza arbitraria;

XVIII. chi, senza giustificazione di una causa di forza maggiore, non restituisce o restituisce manomessi i gruppi, i bagagli, le merci o i materiali in genere avuti in consegna, custodia o sorveglianza;

XIX. chi, essendo addetto al ricevimento, alla manipolazione o custodia di bagagli, merci, valori o generi di magazzino od anche alla lavorazione o manipolazione di materiali, ricusi di assoggettarsi o tenti di sottrarsi alle visite personali da eseguirsi sia da ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sia, in qualunque località dell'Amministrazione, anche da agenti che ne siano incaricati da comandanti, ufficiali, sottufficiali od altri agenti di grado superiore del servizio navigazione, o tenti di impedire agli agenti stessi lo accesso a locali o di occultare oggetti che formano scopo della visita.

XX. gli agenti indicati nel paragrafo precedente, i quali siano trovati muniti di ordigni od oggetti atti a perpetrare o mascherare manomissioni, come ad esempio, recipienti di forma speciale, cacciaviti, trapani, succhielli, tele, aghi, filo e simili e di chiavi che non siano fra quelle di cui possa essere giustificato il possesso;

XXI. chi, avendo avuto cognizione o conoscenza da chi siano stati perpetrati furti o manomissioni di bagagli o merci, di qualsivoglia altro oggetto di spettanza dell'Amministrazione, o ad essa affidato per qualsiasi causa, abbia deliberatamente occultato ai superiori il nome loro e le circostanze di fatto;

XXII. chi si fa promotore od organizzatore, o si rende autore di disordini, tumulti o violenze in servizio o per causa di servizio.

Art. 42.

Gli agenti sottoposti a giudizio penale per uno dei reati che danno luogo alla destituzione, o che comunque trovinsi in stato di arresto, o siano implicati in fatti che possono dar luogo alla destituzione, possono, a giudizio insindacabile di chi ne ha la facoltà a termini dell'alinea seguente, essere sospesi in via preventiva dal soldo e dal servizio.

La sospensione preventiva è di massima disposta dal capo dell'esercizio di navigazione o dal capo dell'Ispettorato; quest'ultimo ha l'obbligo di riferire subito al capo dell'esercizio per la sanzione del provvedimento.

Il comandante o l'ufficiale di bordo responsabile della nave nel momento in cui la medesima è colpita da un avvenimento sinistro, può essere sospeso in via preventiva fino a che l'Amministrazione non abbia fatto le opportune indagini per accertare le cause dell'accidente e prese le sue deliberazioni.

In ogni caso il direttore generale giudica irrevocabilmente, a seconda delle circostanze, se ed in quale misura sia da rimborsarsi lo stipendio o paga trattenuti.

Il direttore generale ha anche facoltà di concedere all'agente sospeso in via preventiva od alla sua famiglia un assegno alimentare non eccedente la metà dello stipendio.

Art. 43.

Gli agenti in prova che incorrano in una delle mancanze indicate negli articoli 39, 40 e 41, sono licenziati in qualunque momento senza compenso alcuno.

La deliberazione del licenziamento è di competenza del direttore generale e deve essere preceduta dalla sola constatazione delle mancanze e loro contestazione agli incolpati senza che sia necessaria l'effettuazione di inchiesta.

Gli agenti in prova licenziati non possono essere riammessi in servizio.

Art. 44.

Ai colpevoli di più mancanze, che vengono giudicate contemporaneamente, s'infligge la sanzione disciplinare comminata per la mancanza più grave.

Per le mancanze commesse da due o più agenti in seguito a concerto fra loro, la punizione sarà aumentata di due gradi a coloro che, oltre a prendervi parte, le abbiano promosse e di un grado a tutti gli altri.

Si applica la punizione di grado immediatamente inferiore a quello stabilito per la mancanza, quando la medesima sia rimasta allo stato di tentativo, salvo i casi per cui è disposto diversamente.

Art. 45.

Gli istigatori, gli ausiliatori ed i complici in mancanze previste dal presente regolamento, sono puniti alla pari degli autori principali.

Soggiace parimente alla stessa punizione comminata pel colpevole, in primo grado chi, avendone l'obbligo, omette deliberatamente di denunciare alla superiorità fatti costituenti mancanze gravi previste dal presente regolamento.

Art. 46.

La ricaduta, entro due anni, in mancanze previste nello stesso articolo ed alinea, può dar luogo all'applicazione di una pena di grado immediatamente superiore a quella ultimamente inflitta.

Art. 47.

Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 37 e 38 sono inflitte dal capo dell'Ispettorato senza speciale formalità di procedura, ma sentite le giustificazioni degli incolpati.

Art. 48.

Le punizioni per le mancanze di cui all'art. 39 sono inflitte, pre-

vio accertamento dei fatti costituenti la mancanza e loro contestazione all'incolpato, dal capo dell'esercizio di navigazione nei casi previsti dal § I all'VIII compreso, pei quali la sospensione può estendersi fino a 10 giorni; dal direttore generale negli altri casi pei quali la sospensione può estendersi da uno a trenta giorni.

Art. 49.

Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 40 e 41 sono inflitte dal Consiglio d'amministrazione, su proposta di un Consiglio di disciplina.

Il Consiglio di disciplina è quello stesso che funziona per il personale ferroviario; però dei tre funzionari che ne fanno parte - da scegliersi nei primi tre gradi della tabella graduatoria del personale ferroviario - uno apparterrà all'esercizio navigazione.

Il detto Consiglio delibera a maggioranza di voti con l'intervento di almeno quattro membri, oltre il presidente.

In caso di parità di voti si intende approvata la deliberazione più favorevole all'incolpato.

Il parere del Consiglio non vincola la libertà di apprezzamento o decisione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 50.

Le autorità competenti a giudicare delle singole mancanze possono, a seconda delle circostanze e nel loro prudente criterio, applicare una punizione inferiore a quella stabilita per le mancanze stesse.

Le punizioni inflitte possono essere condonate, commutate o diminuite per deliberazione delle stesse autorità competenti a giudicare delle mancanze relative.

Art. 51.

Per mettere il Consiglio di disciplina in grado di fare le sue proposte, il capo dell'esercizio di navigazione ed, in caso d'urgenza, il capo dell'Ispettorato, fanno eseguire le indagini e le constatazioni necessarie per l'accertamento dei fatti costituenti le mancanze, a mezzo di uno o più funzionari, esclusi quelli che colla prima denuncia abbiano provocato il provvedimento punitivo.

Delle responsabilità in tal modo emerse dovrà essere fatta contestazione agli incolpati, per le loro dichiarazioni da farsi risultare mediante verbale, ed il risultato di tale procedura deve formare oggetto di una relazione, nella quale siano riassunti i fatti esaminati, sieno esposti su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte le speciali circostanze a vantaggio o ad aggravio degli incolpati; e sieno stabilite le conclusioni, limitate a determinare, secondo il convincimento morale degli inquirenti, le mancanze accertate ed i responsabili di esse.

Alla relazione devono essere allegati, oltre i primi rapporti ed agli altri documenti relativi alle mancanze in esame, i verbali delle deposizioni firmate dai rispettivi deponenti od interrogati e quelli delle contestazioni sottoscritte dagli incolpati. Quando manchi qualcuna di tali firme, deve esserne indicato il motivo.

Qualora la relazione concluda per l'accertamento di una mancanza per la quale sia nel regolamento prevista la destituzione, il direttore generale dispone perchè agli incolpati sia data visione dei relativi allegati, assegnando loro contemporaneamente un congruo termine per presentare, volendo, le loro ulteriori osservazioni.

Art. 52.

Il Consiglio di disciplina, pel migliore adempimento del suo mandato, può in qualunque stadio del procedimento ordinare od eseguire direttamente supplementi di indagini, interrogare gli incolpati od ammetterli a presentare per iscritto ulteriori loro difese.

Art. 53.

L'agente punito può ricorrere contro la punizione infittagli, purchè presenti il ricorso entro 30 giorni da quello in cui gli fu data partecipazione per iscritto del provvedimento relativo.

Il ricorso deve essere indirizzato per la via gerarchica al Consiglio d'amministrazione per le punizioni inflitte dal Consiglio stesso, e dal direttore generale; al direttore generale per le punizioni inflitte dal capo dell'esercizio e per tutte quelle relative al personale in prova inflitte dal direttore generale medesimo; al capo dell'esercizio per quelle inflitte dal capo dell'ispettorato.

L'autorità competente stabilisce caso per caso, se e quali nuove indagini siano necessarie per poter decidere con piena cognizione di causa.

Il ricorso non sospende l'esecuzioze del provvedimento.

TITOLO IX.

Vitto

Art. 54.

Al personale - escluso quello addetto al servizio di navigazione attraverso lo Stretto di Messina - è somministrato giornalmente il vitto a bordo, nella misura e colle norme stabilite dal contratto di arruolamento.

Al personale stesso - sbarcato - è corrisposta una speciale indennità da determinarsi dal direttore generale ogni qualvolta l'agente percepisca in tutto o in parte lo stipendio o la paga salvo nei casi seguenti in cui l'indennità non è corrisposta:

a) durante la licenza che non sia quella concessa per effettuazione di trasloco;

b) quando all'agente sospeso è corrisposto l'assegno alimentare;

c) all'agente ammalato ricoverato nell'ospedale a spese dell'Amministrazione;

d) in altri casi analoghi da determinarsi dal direttore generale.

Art. 55.

Al personale addetto al servizio di navigazione attraverso lo Stretto di Messina non è normalmente somministrato il vitto a bordo, ma è corrisposta un'indennità giornaliera nella misura seguente:

Comandanti, capi macchinisti, capitani in secondo di 1ª e di 2ª classe, macchinisti in secondo di 1ª e di 2ª classe, L. 3.

Sottufficiali, L. 1,50.

Fuochisti, marinai, mozzi e carbonai, L. 1.

Tale indennità è corrisposta all'agente ogni qualvolta percepisce lo stipendio o la paga, salvo i casi di cui all'articolo precedente.

È pure corrisposta quando all'agente è inflitta la sospensione dallo stipendio a termini dell'art. 36-III.

TITOLO X.

Lavoro ordinario e straordinario

Art. 56.

Gli orari ed i turni di navigazione sono stabiliti nel contratto di arruolamento, in base a disposizioni di massima date dal direttore generale.

Art. 57.

Quando le esigenze del servizio lo richiedano, il personale è obbligato a prestare l'opera sua anche oltre l'orario normale stabilito sia di giorno che di notte e tanto in porto quanto in turno di navigazione.

Art. 58.

È corrisposto uno speciale compenso per lavoro straordinario comandato ed eseguito:

a) al personale addetto alla navigazione dello Stretto di Messina nel caso e nella misura prevista dall'art. 79;

b) al personale addetto alle altre linee di navigazione (esclusi i comandanti ed i capi macchinisti o funzionanti come tali) nei casi previsti dal contratto di arruolamento e nella misura di L. 1 per ogni ora al personale di stato maggiore, di L. 0,60 ai sottufficiali, di L. 0,50 ai marinai, fuochisti e carbonai, e di L. 0,40 ai mozzi.

TITOLO XI.

Trasferte.

—

Art. 59.

Nessuna indennità di trasferta spetta al personale durante il periodo di imbarco, salvo il caso previsto dall'art. 67 per il personale addetto alla navigazione attraverso lo Stretto di Messina.

Art. 60.

Il personale sbarcato, il quale sia temporaneamente chiamato ad un ufficio che non sia l'Ispettorato da cui dipende, o che sia comunque inviato in missione in Italia o all'estero, riceve durante la missione l'indennità di trasferta nella misura e colle norme stabilite dagli articoli seguenti.

Se la missione avviene presso l'Ispettorato da cui il personale dipende, potrà essergli corrisposta una indennità da stabilirsi dal direttore generale.

Art. 61.

La durata delle missioni di cui al 1° comma dell'art. 60 si misura sulle ore di arrivo e di partenza dei treni o dei piroscafi in base all'orario normale senza tener conto degli eventuali ritardi.

Art. 62.

L'indennità di trasferta si compone di due parti:
indennità di diaria;
indennità di pernottazione.

Art. 63.

L'indennità di diaria è corrisposta quando la durata della missione supera le ore sette; quando tale durata supera le quattro ma non le sette ore è corrisposta la metà di tale indennità.

Nessuna indennità è concessa per le missioni che hanno durata di quattro ore o minore.

Art. 64.

L'indennità di pernottazione è corrisposta quando la missione tocchi od abbracci il periodo di tempo fra la una e le quattro (queste ore comprese) semprechè in relazione alla durata dell'assenza spetti l'indennità di diaria intera o mezza.

Art. 65.

Le indennità di diaria e di pernottazione sono liquidate nella misura indicata dalla seguente tabella:

INDICAZIONE DELLE QUALIFICHE	Diaria	Pernottazione
Comandanti di 1ª e 2ª classe Capi macchinisti di 1ª e di 2ª classe	8.00	4.00
Comandanti (1) Capi macchinisti (1) Primi ufficiali Primi macchinisti	7.00	3.00
Capitani in secondo di 1ª e di 2ª classe (1) Macchinisti in secondo di 1ª e di 2ª classe (1) Secondi e terzi ufficiali Secondi e terzi macchinisti	5.50	2.50
Sottufficiali	3.00	2.00
Marinai e fuochisti	2.50	1.50
Mozzi e carbonai	2.00	1.25

(1) dei *ferry-boats*.

Art. 66.

L'indennità di trasferta è corrisposta all'agente sulla base della qualifica effettiva di cui esso è rivestito, indipendentemente dalle funzioni esercitate, salvo le deroghe espressamente ammesse con deliberazione del Consiglio d'amministrazione o con disposizioni speciali.

Art. 67.

Il personale permanentemente addetto al servizio di navigazione dello Stretto di Messina percepisce l'indennità di trasferta quando è comandato a qualunque servizio temporaneo fuori dello Stretto sui piroscafi normalmente adibiti al servizio dello Stretto medesimo.

L'indennità non si corrisponde qualora sui detti piroscafi venga istituito a cura dell'Amministrazione il servizio di camera e di mensa.

Art. 68.

Per le missioni all'estero nel continente europeo sono corrisposte le seguenti indennità computabili dall'ora di partenza da una stazione internazionale di confine fino all'ora di arrivo ad una delle stazioni stesse, e riducibili alla metà per i periodi residuali da 4 a 7 ore dopo liquidate quelle di 24 ore.

Gli eventuali periodi residuali od inferiori a 4 ore si cumulano cogli altri successivi per i quali spetta la trasferta ordinaria.

Comandanti di 1ª e di 2ª classe	L. 20 — (oro)
Capi macchinisti di 1ª e di 2ª classe	
Comandanti (1)	L. 15 — (oro)
Capi macchinisti (1)	
Primi ufficiali	
Primi macchinisti	
Capitani in secondo di 1ª e di 2ª classe (1)	
Secondi ufficiali	
Terzi ufficiali	
Macchinisti in secondo di 1ª e di 2ª classe (1)	
Secondi macchinisti	
Terzi macchinisti	
Sottufficiali	L. 12 — (oro)
Fuochisti, marinai, mozzi e carbonai	» 10 — (oro)

(1) dei *ferry-boats.*

Ognuna di tali indennità è aumentata di L. 5 per le trasferte in Inghilterra, e per il tempo in cui l'agente vi soggiorna, trascurandosi i periodi di 4 ore od inferiori.

Per le missioni fuori d'Europa l'indennità da assegnarsi è deliberata di volta in volta dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 69.

Oltre all'indennità di trasferta il personale in missione ha diritto a rimborso di spesa nei seguenti casi:

1° quando non essendo munito di permesso di viaggio gratuito abbia dovuto viaggiare a pagamento su ferrovie, tramvie, piroscafi, diligenze, ecc., nel qual caso debbono essere conservate e presentate le ricevute delle spese fatte ogni qualvolta sia possibile;

2° quando mancando comunicazioni ferroviarie abbia viaggiato con vetture private o con altri mezzi; nel qual caso nella relativa nota debbono essere indicate, oltre i paesi di partenza e di arrivo, anche le ore impiegate nel viaggio;

3° quando trovandosi all'estero incontri spese per corrispondenza postale o telegrafica per ragioni di servizio.

In casi eccezionali è facoltà del direttore generale di concedere gli altri rimborsi di spese che giudicasse convenienti.

TITOLO XII.

Trasferimenti

Art. 70.

Il trasferimento del personale può aver luogo:

a) per iniziativa dell'Amministrazione, ossia d'ufficio;

b) in seguito a domanda del personale, che le esigenze del servizio permettono di soddisfare.

Il trasferimento può essere temporaneo o definitivo.

Art. 71.

Il trasferimento, sia temporaneo che definitivo, da un piroscafo ad un altro, non dà luogo alla corresponsione di alcuna indennità quando avvenga nello stesso porto, ancorchè il passaggio si effettui fra due piroscafi appartenenti a linee o ad Ispettorati diversi; negli altri casi di trasferimento, sia temporaneo che definitivo, disposto d'ufficio, è corrisposta, in compenso delle spese inerenti al trasferimento, una indennità da stabilirsi caso per caso dal capo dell'esercizio di navigazione ragguagliandola ad un determinato numero di indennità di trasferte non inferiore a tre e non superiore a dieci.

Art. 72.

Nei casi di trasferimento è sempre accordato sulle ferrovie e sulle linee di navigazione esercitate dall'Amministrazione, il trasporto gratuito dell'agente e del suo corredo personale; è anche accordato, solo però nei casi di trasferimento di ufficio, il rimborso delle spese incontrate per il trasporto quando questo debba effettuarsi all'infuori delle ferrovie o delle linee di navigazione esercitate dall'Amministrazione.

Art. 73.

Nei casi di trasferimento disposto d'ufficio, che a giudizio dell'Amministrazione giustifichi il cambio del luogo di dimora della famiglia dell'agente, ove questa esegua in fatto il cambiamento, è concesso:

a) il trasporto gratuito sulle ferrovie e sulle linee di navigazione esercitate dall'Amministrazione, delle persone di famiglia permanentemente conviventi con l'agente, nonchè dei loro mobili e masserizie e scorte, limitatamente però alla quantità che può ritenersi in armonia alle condizioni dell'agente, ed anche il trasporto gratuito od il rimborso delle relative spese, se il trasporto debba effettuarsi all'infuori delle ferrovie e delle linee di navigazione esercitate dall'Amministrazione;

b) tre indennità giornaliere regolamentari di trasferta per la moglie e per ciascun figlio, purchè l'una e gli altri conviventi permanentemente con l'agente;

c) tre mezze indennità giornaliere regolamentari di trasferta per ciascun genitore, fratello o sorella dell'agente, purchè tali congiunti siano inscritti sullo stato di famiglia del medesimo come conviventi ed a carico da più di tre mesi, ed all'atto del trasferimento si trovino sempre in queste condizioni;

d) il rimborso delle spese di trasporto dei mobili, masserizie e scorte dall'abitazione alla stazione di partenza e da quella di arrivo al nuovo domicilio: tale rimborso è fatto in base al prezzo dei noli stabiliti colle agenzie locali per le prese e consegne a domicilio; nei luoghi ove le agenzie mancano il rimborso è fatto in misura conforme alle consuetudini locali;

e) un'indennità del 3 0[0 dello stipendio annuo agli agenti ammogliati o vedovi con prole, nonchè ai celibi e vedovi senza prole quando abbiano genitori, fratelli o sorelle inscritte nello stato di famiglia da più di tre mesi come conviventi ed a carico, colla aggiunta del 1[2 per cento per ogni figlio a carico, esclusi gli altri congiunti.

Art. 74.

Sotto condizioni e norme che saranno stabilite dall'Amministrazione può essere accordato il rimborso della pigione per alloggio non usufruito nella vecchia dimora, quando l'agente traslocato non abbia potuto rescindere il contratto nè subaffittare il quartiere.

La pigione può essere rimborsata per una durata di locazione non superiore a quella stabilita dalle consuetudini locali, ma non oltre a sei mesi.

Eccezionalmente può per decisione del direttore generale esser rimborsata la pigione per un tempo superiore ai sei mesi ma non ad un anno quando per le consuetudini locali gli affitti sono stipulati per una più lunga durata.

Art. 75.

All'infuori del trasporto gratuito di cui all'art. 72 e 73 *a*) non si

accorda alcuna indennità o rimborso di spesa a chi è trasferito in seguito a sua domanda.

Art. 76.

Il direttore generale può, in via di equità ed a norma delle circostanze, accordare all'agente trasferito altri o maggiori compensi per spese eccezionali che indipendentemente dalla propria volontà o da sua negligenza o colpa egli avesse dovuto incontrare.

Art. 77.

Nei casi di trasferimento possono essere accordate licenze - con stipendio da non computarsi fra quelle di cui al titolo V.

Salvo circostanze di forza maggiore, tali licenze, anche se fruite interrottamente per il trasferimento o per atti preparatori o consecutivi al trasloco non possono eccedere i tre giorni - ed eccezionalmente gli otto giorni per gli ammogliati ed assimilati in quanto sia ammesso il trasporto della famiglia.

TITOLO XIII.

Indennità di navigazione

Art. 78.

Per ogni giornata di effettivo servizio di navigazione (considerando giornata intiera anche quella non compiuta), escluso il servizio dello Stretto di Messina, è corrisposta un'indennità nella seguente misura:

Comandanti di 1ª classe e capi macchinisti di 1ª classe, L. 3.
Id. 2ª e id. 2ª id., L. 2,50.
Primi ufficiali e primi macchinisti, L. 2.
Secondi ufficiali e secondi macchinisti, L. 1,50.
Terzi ufficiali e terzi macchinisti, L. 1.25.
Sottufficiali, L. 0,75.
Fuochisti, marinai e carbonai, L. 0,45.

TITOLO XIV.

Compenso per corse straordinarie attraverso lo Stretto di Messina

Art. 79.

Agli agenti addetti al servizio di navigazione attraverso lo Stretto di Messina che nel periodo giornaliero di navigazione eseguono complessivamente più di tre viaggi (andata e ritorno) per qualunque scalo delle due linee Messina-Reggio e Messina-Villa San Giovanni, è corrisposto per ogni viaggio in più un compenso nella misura appresso indicata:

Comandanti e capi macchinisti, L. 2.
Capitani in secondo di 1ª e 2ª classe, e macchinisti in secondo di 1ª e 2ª classe, L. 1,50.
Sottufficiali, L. 0,75.
Fuochisti, L. 0,60.
Marinai e carbonai, L. 0,45.
Mozzi, L. 0,30.

TITOLO XV.

Indennità di pernottazione per servizio attraverso lo Stretto di Messina

Art. 80.

Per servizi relativi ai viaggi giornalieri fra Messina-Reggio e Villa San Giovanni, al personale imbarcato che parta od arrivi secondo l'orario normale delle corse o rimanga fuori di residenza fra le ore 1 e le 5 queste ore comprese, è conservato il compenso stabilito dal regolamento approvato col R. decreto 22 luglio 1906, numero 417, nella misura seguente:

Ai comandanti e capi macchinisti, L. 3.
Ai capitani in secondo di 1ª e 2ª classe ed ai macchinisti in secondo di 1ª e di 2ª classe, L. 2,50.
Ai sottufficiali, L. 1,50.
Ai marinai e fuochisti, L. 1.
Ai mozzi e carbonai, L. 0,50.

La liquidazione è fatta in base all'orario delle corse senza riguardo agli eventuali ritardi.

Per tener conto però del servizio prestato nelle operazioni accessorie prima della partenza e dopo l'arrivo - agli effetti della liquidazione di detto compenso - le ore di partenza e di arrivo si considerano rispettivamente anticipate di 45' e posticipate di 30'.

TITOLO XVI.

Indennità — Soprassoldi e premi vari

Art. 81.

Ai comandanti di 1ª e di 2ª classe è corrisposta una indennità di rappresentanza nella misura di L. 30 mensili, ed ai comandanti in servizio dello Stretto di Messina nella misura di L. 20 mensili colle norme da stabilirsi dal direttore generale.

Dal Consiglio d'amministrazione sono stabiliti gli eventuali compensi da corrispondere per l'esercizio di funzioni di grado superiore, per incarichi speciali e per servizi in condizioni di speciale gravosità di disagio.

Il Consiglio d'amministrazione può concedere agli agenti dei premi diretti a cointeressarli nel movimento delle merci, nelle economie delle materie di consumo e nel miglior rendimento di determinati servizi o di determinati lavori.

TITOLO XVII.

Disposizioni transitorie e diverse

Art. 82.

Il presente regolamento andrà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, fatta eccezione per i quadri delle classificazioni per l'indennità di vitto, e per la parte riflettente le competenze accessorie che avranno effetto dal 1° gennaio 1914.

Con l'attuazione del presente regolamento, cessano di aver vigore il regolamento del personale addetto al servizio di navigazione sullo Stretto di Messina approvato col R. decreto 22 luglio 1906, n. 417, e le disposizioni relative al personale navigante approvate coi Regi decreti 15 maggio 1910, n. 352, e 15 agosto 1910, n. 709.

Art. 83.

Gli agenti provvisti di uno stipendio inferiore al minimo stabilito dai quadri delle classificazioni per la qualifica di cui sono rivestiti o per quella equiparata, otterranno tale minimo a far tempo dal 1° gennaio 1914, e dalla data stessa decorrerà l'intervallo di tempo per il successivo aumento normale.

Per gli agenti provvisti di uno stipendio superiore al minimo, ma non conforme alle classificazioni adottate per la rispettiva qualifica, sarà stabilito dal Consiglio d'amministrazione, caso per caso, quando debba essere conferita, a titolo di aumento normale, la classe di stipendio immediatamente superiore, tenuto conto della

entità della differenza fra la classe stessa e lo stipendio effettivo e della decorrenza di quest'ultimo.

Agli agenti retribuiti a paga giornaliera sarà assegnato lo stipendio mensile corrispondente, facendo il ragguaglio sulla base di 30 giorni. Se lo stipendio così risultante sarà inferiore al minimo fissato oppure superiore, ma non conforme ai nuovi tipi, si applicheranno rispettivamente le disposizioni dei precedenti comma 1° e 2°.

È fatta eccezione pei marinari che alla data di attuazione del presente regolamento si trovano addetti al servizio di navigazione sullo Stretto di Messina, i quali possono optare per la conservazione della paga di cui godono con diritto agli aumenti normali secondo il quadro delle classificazioni annesso al regolamento per essi finora vigente.

Ai comandati ed ai capi macchinisti anziani dello Stretto di Messina ed ai primi ufficiali anziani delle linee postali, potrà, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, essere assegnato, con decorrenza dal 1° gennaio 1914, uno stipendio superiore al minimo fissato per le rispettive qualifiche.

Art. 84.

Agli agenti che fossero presentemente rivestiti di una delle qualifiche sotto indicate, le quali non sono mantenute nei quadri delle classificazioni annessi al presente regolamento, sarà assegnata la qualifica equiparata, come risulta dalla seguente tabella:

Qualifiche preesistenti che non sono mantenute nei nuovi quadri delle classificazioni	Qualifiche corrispondenti dei nuovi quadri delle classificazioni
Linee di navigazione.	
Meccanico elettricista	Primo elettricista e primo meccanico
Meccanico	
Capo fuochista	Primo capo fuochista
Fuochista di 1ª classe	Fuochista
Fuochista di 2ª classe	
Marinaio di 1ª classe	Marinaio
Marinaio di 2ª classe	
Servizio dello Stretto di Messina.	
Macchinista in primo	Capo macchinista
Capitano in secondo	Capitano in secondo di 1ª classe o di 2ª classe (*)
Macchinista in secondo	Macchinista in secondo di 1ª classe o di 2ª classe (*)

(*) A seconda dell'anzianità su deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 85.

Il personale di ruolo addetto al servizio di navigazione sullo Stretto di Messina e quello di pianta organica acquistano la condizione di stabile a far tempo dall'andata in vigore del presente regolamento.

Art. 86.

Gli agenti avventizi sia di stato maggiore che di bassa forza, provenienti dalla Navigazione generale italiana e assunti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nel primo impianto del servizio di navigazione di cui alla legge 5 aprile 1908, n. 111, sono nominati di pianta organica a far tempo dalla data dell'assunzione se alla data stessa non avevano oltrepassato l'età di 45 anni, e diventano stabili a far tempo dall'andata in vigore del presente regolamento; quelli invece fra essi che a tale data avevano oltrepassato i 45 anni avranno il trattamento del personale stabile per quanto riguarda gli stipendi, gli avanzamenti, le licenze, il trattamento di malattia, la disciplina e le concessioni dei biglietti di viaggio.

Nel caso di esonero non dipendente da mancanze sarà corrisposta agli avventizi di cui il precedente alinea una indennità per una volta tanto in ragione di un mese di stipendio per ogni anno di servizio prestato sotto l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per i primi 10 anni, e di un mese per ogni biennio intero di ulteriore servizio sotto l'Amministrazione medesima; la stessa indennità sarà corrisposta in caso di morte degli agenti durante il servizio, alle vedove ed ai figli che si trovino nelle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni per il personale ferroviario per il diritto alla riversibilità della pensione.

Le disposizioni del precedente alinea sono estese al personale stabile che, avendo superato all'atto dell'assunzione l'età di 45 anni, si sia valso della facoltà di non iscriversi al fondo pensioni.

Art. 87.

Agli effetti dei trasferimenti dai piroscafi delle linee postali a quelli dello Stretto di Messina o viceversa, le qualifiche del personale di stato maggiore sono equiparate come appresso:

LINEE POSTALI	STRETTO DI MESSINA
Primo ufficiale	Comandante
Primo macchinista	Capo macchinista
Secondo ufficiale	Capitano in secondo di 1ª classe
Secondo macchinista	Macchinista in secondo di 1ª classe
Terzo ufficiale	Capitano in secondo di 2ª classe
Terzo macchinista	Macchinista in secondo di 2ª classe

Per il personale di bassa forza le qualifiche da assegnarsi nei casi di trasferimento suindicati saranno stabilite caso per caso dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 88.

Gli agenti adibiti al servizio di navigazione sullo Stretto di Messina che all'atto dell'andata in vigore del presente regolamento hanno le qualifiche di comandante e di macchinista in primo e sono soggetti alla ritenuta per fondo pensioni in base ad una volta e mezzo del proprio stipendio, conservano tale diritto fino che abbiano raggiunto lo stipendio di L. 3300; dopo di che la ritenuta si effettuerà in base alla somma costante di L. 4950 fino allo stipendio di L. 5100, raggiunto il quale la ritenuta si effettuerà sul solo stipendio.

Per gli agenti che all'andata in vigore del presente regolamento hanno le qualifiche di capitano in secondo e macchinista in secondo, la ritenuta si effettuerà su una volta e mezzo dello stipendio fino al raggiungimento dello stipendio di L. 2400: in seguito in base ad una somma costante di L. 3600 fino allo stipendio di L. 3600, raggiunto il quale la ritenuta si effettuerà sul solo stipendio.

Art. 89.

Il personale operaio addetto al servizio di navigazione sullo Stretto di Messina viene sbarcato coll'andata in vigore del presente regolamento e contemporaneamente addetto all'officina di riparazione del materiale di navigazione.

Fino al giorno dello sbarco ha il trattamento stabilito dal regolamento del personale addetto al servizio di navigazione sullo Stretto di Messina, approvato con R. decreto 22 luglio 1906, n. 417, indi sarà soggetto al regolamento del personale ferroviario approvato col R. decreto stesso ed avrà il trattamento di paga stabilito per le corrispondenti qualifiche nel quadro III della tabella graduatoria con lo svolgimento di carriera del relativo quadro di classificazione, più il soprassoldo di cui all'art. 164 delle disposizioni sulle competenze accessorie contenute nel regolamento stesso.

Nella paga - fino alla concorrenza del massimo e ferma restando la decorrenza dell'ultimo aumento agli effetti del successivo - sarà compenetrata per 3|4 l'indennità di vitto che viene corrisposta a norma dell'art. 1 delle disposizioni sulle competenze accessorie annesse al citato regolamento per il personale addetto al servizio di navigazione sullo Stretto di Messina. L'eventuale eccedenza - oltre la paga massima - sarà conservata come assegno personale da compenetrarsi nei futuri avanzamenti.

Qualora la paga, così risultante, sia inferiore alla massima ma non conforme alle classificazioni stabilite per la rispettiva qualifica dell'anzidetto quadro III, sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione caso per caso, quando debba essere conferito a titolo di aumento normale la classe di paga immediatamente superiore, tenuto conto dell'entità della differenza fra la classe stessa e la paga effettiva, e della decorrenza di quest'ultima.

Agli operai elettricisti che hanno frequentemente occasione di prestare l'opera loro a bordo viaggiando sia di giorno che di notte, sarà corrisposto, a far tempo dal giorno dello sbarco, un compenso pari a L. 1 per ogni giornata di effettivo servizio prestato, escluso ogni altro compenso o indennità per tale servizio.

Art. 90.

Agli avventizi di cui l'art. 43 del regolamento del personale addetto al servizio di navigazione sullo Stretto di Messina, approvato con R. decreto 22 luglio 1906, n. 417, è esteso il trattamento del personale stabile per quanto riguarda gli stipendi, gli avanzamenti, le licenze, il trattamento di malattia, la disciplina e la concessione dei biglietti di viaggio.

Nel caso di esonero per causa non dipendente da mancanze, sarà corrisposta una indennità per una volta tanto in ragione di un mese di stipendio per ogni anno di servizio prestato presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o presso la Società italiana per le strade ferrate della Sicilia per i primi 10 anni e di un mese per ogni biennio intero di ulteriore servizio.

La stessa indennità sarà corrisposta, in caso di morte degli agenti durante il servizio, alle vedove ed ai figli che si trovino nelle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni per il personale ferroviario, per il diritto alla riversibilità della pensione.

Tabella delle qualifiche.

QUALIFICHE	QUALIFICHE
Linee di navigazione. (legge 5 aprile 1908, n. 111)	
Personale di coperta.	Personale di macchina
Stato maggiore.	
Comandante di 1ª classe	Capo macchinista di 1ª classe.
Comandante di 2ª classe	Capo macchinista di 2ª classe.
Primo ufficiale	Primo macchinista.
Secondo ufficiale	Secondo macchinista.
Terzo ufficiale	Terzo macchinista.
Bassa forza.	
Primo nostromo	Primo capo fuochista. Primo meccanico. Primo elettricista.
Secondo nostromo	Secondo capo fuochista. Secondo meccanico.
Carpentiere	Secondo elettricista.
Marinaio	Fuochista. Carbonaio.
Servizio sullo stretto di Messina.	
Stato maggiore.	
Comandante	Capo macchinista
Capitano in secondo di 1ª classe	Macchinista in secondo di 1ª classe.
Capitano in secondo di 2ª classe	Macchinista in secondo di 2ª classe.
Bassa forza.	
Nostromo	Capo fuochista.
Marinaio	Fuochista.
Mozzo *	Carbonaio.

* La qualifica di mozzo, nel personale di ruolo, è lasciata *ad personam* agli agenti che ne sono provvisti alla data di pubblicazione del presente regolamento, ma non sarà conferita ad altri in avvenire; vale per essi il quadro di classificazione annesso al regolamento del personale addetto al servizio di navigazione sullo Stretto di Messina approvato con R. decreto 22 luglio 1906, n. 417.

Quadri delle classificazioni

Personale di stato maggiore

QUALIFICHE	Classi di stipendio mensile (1) ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati													
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Linee di navigazione.														
Legge 5 aprile 1908, n. 111.														
Comandante di 1ª classe Capo macchinista di 1ª classe	525 (+ 33.33)	—	—	—	—	575 (+ 33.33)	—	—	—	—	625 (+ 33.33)	—	—	—
Comandante di 2ª classe Capo macchinista di 2ª classe	425 (+ 33.33)	—	—	—	—	475 (+ 33.33)	—	—	—	—	525 (+ 33.33)	—	—	—
Primo ufficiale Primo macchinista	250 (+ 25.—)	—	275 (+ 27.50)	—	300 (+ 30.—)	—	—	325 (+ 32.50)	—	—	—	350 (+ 33.33)	—	—
Secondo ufficiale Secondo macchinista	212.50 (+ 21.25)	—	225 (+ 22.50)	—	—	250 (+ 25.—)	—	—	—	—	275 (+ 27.50)	—	—	—
Terzo ufficiale Terzo macchinista	175 (+ 17.50)	—	—	—	—	200 (+ 20.—)	—	—	—	—	225 (+ 22.50)	—	—	—
Servizio sullo Stretto di Messina.														
Comandante Capo macchinista	250 (+ 25.—)	—	275 (+ 27.50)	—	300 (+ 30.—)	—	—	325 (+ 32.50)	—	—	—	350 (+ 33.33)	—	—
Capitano in secondo di 1ª classe Macchinista in secondo di 1ª classe	212.50 (+ 21.25)	—	225 (+ 22.50)	—	—	250 (+ 25.—)	—	—	—	—	275 (+ 27.50)	—	—	—
Capitano in secondo di 2ª classe Macchinista in secondo di 2ª classe	175 (+ 17.50)	—	—	—	—	200 (+ 20.—)	—	—	—	—	225 (+ 22.50)	—	—	—

(1) Oltre il soprassoldo di cui l'art. 2 della legge 13 aprile 1911, n. 310.

N. B. — Le cifre fra parentesi rappresentano l'ammontare mensile del soprassoldo di cui l'articolo 2 della legge 13 aprile 1911, n. 310.

Segue Personale di Stato maggiore.

QUALIFICHE	Classi di stipendio mensile (1) ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati													
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	23	27
Linee di navigazione.														
Legge 5 aprile 1908, n. 111.														
Comandante di 1ª classe / Capo macchinista di 1ª classe	—	675 (+ 33.33)	—	—	—	—	725 (+ 33.33)	—	—	—	—	—	—	—
Comandante di 2ª classe / Capo macchinista di 2ª classe	—	575 (+ 33.33)	—	—	—	—	625 (+ 33.33)	—	—	—	—	—	—	—
Primo ufficiale / Primo macchinista	—	375 (+ 33.33)	—	—	—	400 (+ 33.33)	—	—	—	425 (+ 33.33)	—	—	—	450 (+ 33.33)
Secondo ufficiale / Secondo macchinista	—	300 (+ 30.—)	—	—	—	—	325 (+ 32.50)	—	—	—	—	—	—	—
Terzo ufficiale / Terzo macchinista	—	250 (+ 25.—)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Servizio sullo Stretto di Messina.														
Comandante / Capo macchinista	—	375 (+ 33.33)	—	—	—	400 (+ 33.33)	—	—	—	425 (+ 33.33)	—	—	—	450 (+ 33.33)
Capitano in secondo di 1ª classe / Macchinista in secondo di 1ª classe	—	300 (+ 30.—)	—	—	—	—	325 (+ 32.50)	—	—	—	—	—	—	—
Capitano in secondo di 2ª classe / Macchinista in secondo di 2ª classe	—	250 (+ 25.—)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Oltre il soprassoldo di cui l'art. 2 della legge 13 aprile 1911, n. 310.

N. B. — Le cifre fra parentesi rappresentano l'ammontare mensile del soprassoldo di cui l'art. 2 della legge 13 aprile 1911, n. 310.

Personale di bassa forza.

QUALIFICHE	Classi di stipendio mensile (1) ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati																								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Linee di navigazione. Legge 5 aprile 1908, n. 111.																									
Personale di coperta.																									
Primo nostromo	115 (+ 13.75)	—	—	—	—	122.50 (+ 13.75)	—	—	—	—	130 (+ 13.75)	—	—	—	—	137.50 (+ 13.75)	—	—	—	—	145 (+ 14.50)	—	—	—	150 (+ 15.—)
Secondo nostromo	110 (+ 13.75)	—	—	—	—	115 (+ 13.75)	—	—	—	—	120 (+ 13.75)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carpentiere	105 (+ 13.75)	—	—	—	—	110 (+ 13.75)	—	—	—	—	115 (+ 13.75)	—	—	—	—	120 (+ 13.75)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marinaio	80 (+ 13.75)	—	—	—	—	85 (+ 13.75)	—	—	—	—	90 (+ 13.75)	—	—	—	—	95 (+ 13.75)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Personale di macchina.																									
Primo capo fuochista Primo meccanico Primo elettricista	115 (+ 13.75)	—	—	—	—	122.50 (+ 13.75)	—	—	—	—	130 (+ 13.75)	—	—	—	—	137.50 (+ 13.75)	—	—	—	—	145 (+ 14.50)	—	—	—	150 (+ 15.—)
Secondo capo fuochista	110 (+ 13.75)	—	—	—	—	115 (+ 13.75)	—	—	—	—	120 (+ 13.75)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Secondo meccanico Secondo elettricista	100 (+ 13.75)	—	—	—	—	105 (+ 13.75)	—	—	—	—	110 (+ 13.75)	—	—	—	—	115 (+ 13.75)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fuochista	100 (+ 13.75)	—	—	—	—	105 (+ 13.75)	—	—	—	—	110 (+ 13.75)	—	—	—	—	115 (+ 13.75)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carbonaio	70 (+ 13.75)	—	—	—	—	75 (+ 13.75)	—	—	—	—	80 (+ 13.75)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Oltre il soprassoldo di cui l'art. 2 della legge 13 aprile 1911, n. 310.

N. B. — Le cifre fra parentesi rappresentano l'ammontare mensile del soprassoldo di cui l'articolo 2 della legge 13 aprile 1911, n. 310.

Segue Personale di bassa forza.

QUALIFICHE	Classi di stipendio mensile (1) ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati																								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Servizio sullo Stretto di Messina.																									
Personale di coperta.																									
Nostromo	110 (+ 13.75)	—	—	—	—	115 (+ 13.75)	—	—	—	—	120 (+ 13.75)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marinaio	75 (+ 13.75)	—	—	—	—	80 (+ 13.75)	—	—	—	—	85 (+ 13.75)	—	—	—	—	90 (+ 13.75)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Personale di macchina.																									
Capo fuochista . . .	110 (+ 13.75)	—	—	—	—	115 (+ 13.75)	—	—	—	—	120 (+ 13.75)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fuochista	90 (+ 13.75)	—	—	—	—	95 (+ 13.75)	—	—	—	—	100 (+ 13.75)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carbonaio	65 (+ 13.75)	—	—	—	—	70 (+ 13.75)	—	—	—	—	75 (+ 13.75)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Oltre il soprassoldo di cui l'art. 2 della legge 13 aprile 1911, n. 310.
N. B. — Le cifre fra parentesi rappresentano l'ammontare mensile del soprassoldo di cui l'articolo 2 della legge 13 aprile 1911, n. 310.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro segretario di Stato per i lavori pubblici
CIUFFELLI.

Il ministro segretario di Stato per il tesoro
RUBINI.

Il numero 858 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 21 luglio 1911, n. 865, concernente il personale subalterno degli Istituti zootecnici da fondarsi nelle provincie di Arezzo, Campobasso e Potenza;

Visti i RR. decreti 25 settembre 1911 registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre successivo (Decreti amministrativi, registro 115, foglio 228) e 18 gennaio 1912 registrato alla Corte dei conti il 16 aprile successivo (Decreti amministrativi, registro 123, foglio 77) con i quali si provvedeva alla fondazione dei RR. Istituti zootecnici in Poppi (Arezzo), Montedimezzo (Campobasso) e Bella (Potenza).

Sentiti la Corte dei conti e il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale subalterno addetto agli Istituti zootecnici di Poppi, Montedimezzo e Bella è per ognuno di essi così stabilito:

un capostalla (capo tecnico) con l'annuo assegno di L. 1500;

uno stalliere con l'annuo assegno di L. 1000.

Art. 2.

Le nomine del personale di cui al precedente articolo sono fatte con decreto ministeriale, su proposta dei rispettivi direttori.

Art. 3.

Gli assegni indicati all'art. 1° sono pagati dal direttore dell'Istituto da cui il personale dipende, coi fondi di anticipazione provvisti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sulla somma stanziata in bilancio pel mantenimento degli Istituti anzidetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CAVASOLA — RUBINI.

Visto, *Il guardasigilli*: DARI.

Il numero 859 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 luglio 1882, n. 853 (serie 3ª), che fissa le indennità d'arma, i soprassoldi e gli altri assegni fissi dovuti ai corpi militari ed agli impiegati civili della R. marina, nonchè la legge 30 giugno 1892, n. 325, che la modifica;

Vista la legge 7 giugno 1914, n. 494, che approva aumenti e diminuzioni di stanziamento in vari capitoli dello stato di previsione della spesa per la marina per l'esercizio finanziario 1913-914;

Udito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali ammiragli e a quelli di grado corrispondente degli altri corpi militari della R. marina, destinati a Roma, è devoluta una indennità di residenza di L. 2400 annue in luogo dell'assegno di alloggio di L. 300 previsto dal R. decreto 1° maggio 1881, n. 215, serie 3ª.

È fatta eccezione per i vice ammiragli che coprono le cariche di presidente del Consiglio superiore di marina e di capo di stato maggiore, i quali continueranno a percepire l'indennità di residenza di L. 6000 annue, fissata dai Nostri decreti del 3 febbraio 1907 e 5 ottobre 1913, n. 1211 (art. 18) e per l'ufficiale ammiraglio che ricopre la carica di segretario generale cui è mantenuta l'indennità di residenza di L. 3000 annue, prevista dal Nostro decreto 16 gennaio 1910, n. 447.

Art. 2.

All'ufficiale ammiraglio, sottosegretario di Stato o segretario generale, spetta l'indennità di carica di L. 6000 annue, quando più anziano di un ufficiale ammiraglio comandante in capo di dipartimento marittimo o comandante militare marittimo.

Art. 3.

Sono abrogati i Nostri decreti 6 gennaio 1907 e 30 settembre 1907, relativi alle indennità di carica e di residenza spettanti agli ufficiali ammiragli destinati in Roma.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1914.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

MILLO.

Visto, *Il guardasigilli*: DARI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 21 marzo 1910, con cui il Consiglio provinciale di Parma in seguito alla costruzione della variante al tratto della provinciale di Medesano, presso Noceto, allo sbocco sud della borgata, stabiliva classificare fra le proprie provinciali il tronco nuovo, e di declassificare il tronco corrispondente della vecchia strada;

Vista la deliberazione 22 dicembre 1913, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in adunanza 15 febbraio 1914, con cui il Consiglio comunale di Noceto, stabiliva di inscrivere fra le proprie comunali, il tronco declassificato;

Ritenuto che, procedutosi alle prescritte pubblicazioni delle deliberazioni suddette, non vennero prodotti reclami;

Ritenuto che, con la esecuzione della variante, venne ampliata la sede stradale da metri sei a metri otto e furono soppresse due risvolte a raggio ristretto e pericoloso pel transito che la vecchia strada presentava, sicchè nulla vi è da eccepire circa la proposta declassificazione del tratto abbandonato e la classificazione fra le provinciali della variante suddetta, la quale viene così a far parte della strada provinciale di Medesano;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

A termini degli articoli 13, 14 e 15 della legge vigente sulle opere pubbliche;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È classificato tra le provinciali di Parma il nuovo tratto della provinciale di Medesano presso la entrata sud di Noceto, ed è declassificato il corrispondente tratto della vecchia strada.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1914.

VITTORIO EMANUELE.

CIUFFELLI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 9 agosto 1914, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Vercelli (Novara).*

SIRE!

Nelle elezioni che hanno avuto luogo il 12 luglio u. s. per la rinnovazione del Consiglio comunale di Vercelli ventidue posti vennero conquistati dai rappresentanti di uno dei due partiti in lotta e disciolto dai rappresentanti dell'altro. È venuto quindi a mancare la possibilità della costituzione della Amministrazione, tanto più che non è stato possibile alcun accordo tra i rappresentanti dei due partiti.

Nella prima adunanza del nuovo Consiglio comunale per la nomina del sindaco e della Giunta, in due successive votazioni tutti i 38 consiglieri presenti deposero scheda bianca, e tale risultato fu seguito da esplicite dichiarazioni delle due parti di non voler concorrere alla formazione dell'Amministrazione.

In tali condizioni, poichè qualunque tentativo per una diversa soluzione sarebbe vano, appare indispensabile, giusta quanto ha ritenuto anche il Consiglio di Stato in adunanza dell'8 corrente, procedere allo scioglimento del Consiglio comunale di Vercelli.

In tal senso provvede appunto lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vercelli, in provincia di Novara, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Garzaroli dott. Giovanni è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

AVVISO.

La Commissione esaminatrice del concorso per due posti di volontario interprete per la lingua turca, che avranno principio il 31 agosto 1914, presso la R. Ambasciata in Costantinopoli, è così composta:

S. E. il marchese Camillo Garroni, R. Ambasciatore, presidente;
Sigg. Jaime Fernandez y Guillamet, e Pappacosta E., membri.
Cav. Francesco Taliani, segretario.

Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 1 dei marchi di fabbrica e di commercio trascritti nella 1ª e 2ª quindicina del mese di **gennaio** 1914.

N. B. — I marchi dei quali non sono indicati nel presente elenco i tratti caratteristici, si trovano riprodotti nel « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio » (fascicoli 1 e 2 - anno II - 1914) - Supplemento del « Bollettino della proprietà intellettuale ».

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	Natura e segni caratteristici del marchio e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — **Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'allevamento del bestiame e delle industrie estrattive in genere non compresi in altre classi.**			
		. . . .			
		CLASSE II. — **Alimenti (compresi latte, tè, caffè e surrogati, olii e grassi commestibili).**			
10 marzo 1913	Albori Giovanni (Ditta) Trieste	Etichetta circolare con due stelle a cinque punte ai lati e le parole: « Export Winter Yellow Trieste Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: olio di semi	130-*bis*-94	13430	19 gennaio 1914
27 dicembre »	Dircks Adolf & C. (Ditta), ad Amburgo (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: Pesce in conserva e più specialmente sardine all'olio	132-44	14310	9 gennaio »
8 gennaio 1912	Heide & Meyer (Ditta), ad Amburgo (Germania)	Vignetta rappresentante un moro che sta mungendo una mucca legata a un albero e la scritta « Gowala Brand » Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: latte condensato »	131-*bis*-121	12056	28 id. »
17 dicembre 1913	Luparia & Martino (Ditta), a Torino	Fascia tricolore (verde, bianco e rosso) Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pane speciale	132-49	14315	9 id. »
17 ottobre »	Mangiarotti Giovanni (Ditta), a Galliarola (Pavia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: formaggi margarinati	132-61	14141	21 id. »
31 agosto »	Martino G. B. & Figlio (Ditta), a Genova	Tre impronte con fondo a imitazione dell'alluminio recanti due ovali in giallo-oro con le lettere « M O » e i fac-simili di un bollo in ceralacca e della firma della Ditta Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: olio d'oliva per uso commestibile, per sardine sott'olio, ecc.	130-*bis*-98	13976	19 id. »

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	Natura e segni caratteristici del marchio o prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
29 dicembre 1913	Müller A. & Co. (Ditta), a Strassburg (Alsazia)	Marchio di fabbrica e di commercio destinato a contraddistinguere: mezzi per conservare alimenti e generi alimentari; prodotti di carne e di pesce, estratti di carne, conserve, legumi, frutta, succhi di frutta, gelatine, uova, latte, burro, formaggi, margarina, oli da pasto e grassi, caffè, surrogati di caffè, tè, zucchero, siroppi, miele, farine, paste, droghe, salse, aceto, senape, sale di cucina, cacao, cioccolato, dolci, biscotti e pasticcerie, lievito, feccia, malto, mangimi e foraggi, ghiaccio, saponi, mezzi per lucidare e brunire, profumerie, articoli da toletta Già registrato in Germania ai nn. 9.466 e 105235	132-68	14320	21 gennaio 1914
22 maggio 1912	Ugolotti fratelli di Antonio (Ditta), a Langhirano (Parma)	La figura di un uomo con ricco manto e corona, avente nella mano sinistra lo scettro e nella destra una scatola di estratto di pomidoro; e la scritta « Marca Imperatore ». Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: estratto di pomidoro	130-*bis*-123	12488	28 id. »
		Classe III. — **Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.**			
4 agosto 1913	Metzger Carlo (Società anonima) Fabbrica di birra, a Torino	La scritta *Birra - Torino* Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: birra	130-*bis*-98	13651	19 id. »
1 febbraio 1912	Ravaglia A. & C. (Ditta), a Bologna	Etichetta a vari colori recante la scritta « Gran Liquore Tripolitalia » e raffigurante nello sfondo un piccolo paesaggio e nel lato sinistro soldati italiani e turchi in atto di combattere Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore	130-*bis*-122	12128	28 id. »
18 giugno 1913	H. Underberg-Albrecht (Ditta), a Rheinberg a/Rh. (Germania)	Etichetta recante il fac-simile della firma della Ditta ripetuta, le parole « Maag-Bitter » tra due dischi con al centro le iniziali « U A » intrecciate, e altre diciture Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: Bitter o amaro tonico Già registrato in Germania al n. 32824	130-*bis*-101	13713	23 id. »
18 id. »	La stessa	Etichetta recante la dicitura « Underberg-Semper idem, Boonekamp », e nel mezzo le iniziali « U A » intrecciate Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: Bitter o amaro tonico Già registrato in Germania al n. 39146	130-*bis*-102	13714	23 id. »

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	Natura e segni caratteristici del marchio e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
18 giugno 1913	H. Underberg-Albrecht (Ditta), a Rheinberg a/Rh (Germania)	Etichetta recante le parole *Underberg-Albrecht-Boonekamp* Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: Bitter o amaro tonico. Già registrato in Germania al n. 73400	130*bis*-103	13715	23 gennaio 1914
18 id. »	La stessa	Etichetta recante le parole *Underberg-Semper idem.* Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: Bitter o amaro tonico. Già registrato in Germania al n. 73401	130*bis*-104	13716	23 id. »
18 id. »	La stessa	Etichetta recante le parole *Boonekamp of Maag - Bitter*, il fac simile della firma della Ditta e altre diciture. Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: Bitter o amaro tonico. Già registrato in Germania al n. 98216	130*bis*-105	13717	23 id. »
18 id. »	La stessa	Etichetta recante le parole *Semper idem* Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: Bitter o amaro tonico. Già registrato in Germania al n. 19197	130*bis*-106	13718	23 id. »
18 id. »	La stessa	Etichetta recante la parola *Underberg.* Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: Bitter o amaro tonico. Già registrato in Germania al n. 17526	130*bis*-107	13719	23 id. »
18 id. »	La stessa	Etichetta recante le parole *Underberg-Boonekamp, of Maag-Bitter* Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: Bitter o amaro tonico Già registrato in Germania al n. 3[illegible]594	130*bis*-108	13720	23 id. »
18 id. »	La stessa	Etichetta recante le parole *Bitter-Underberg* Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: Bitter o amaro tonico Già registrato in Germania al n. 73231	130*bis*-109	13721	23 id. »
18 id. »	La stessa	Etichetta recante le parole *Underberg-Albrecht* Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: Bitter o amaro tonico Già registrato in Germania al n. 73398	130*bis*-110	13722	23 id. »
18 id. »	La stessa	Etichetta recante le parole *Underberg-Albrecht-Boonekamp of Maag-Bitter* Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: Bitter o amaro tonico. Già registrato in Germania al n. 73399	130*bis*-111	13723	26 id. »

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	Natura e segni caratteristici del marchio e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
18 giugno 1913	H, Underberg-Albrecht (Ditta), a Rheinberg a/Rh (Germania)	Etichetta recante le parole *Underberg-Bitter*. Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: Bitter o amaro tonico. Già registrato in Germania al n. 73280	130*bis*-112	13724	26 gennaio 1914
18 id. »	La stessa	Etichetta circolare a fondo nero recante in bianco nel mezzo le iniziali intrecciate *UA* e all'ingiro varie iscrizioni. Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: Bitter o amaro tonico. Già registrato in Germania al n. 21704	130*bis*-113	13725	26 id. »
18 id. »	La stessa	Etichetta recante le iniziali *UA* intrecciate. Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: Bitter o amaro tonico. Già registrato in Germania al n. 259	130*bis*-114	13726	26 id. »
18 id. »	La stessa	Etichetta recante il facsimile della firma della Ditta. Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: Bitter o amaro tonico. Già registrato in Germania al n. 234	130*bis*-115	13727	26 id. »
18 id. »	La stessa	Etichetta recante le parole *Albrecht-Underberg Boonekamp of Maag-Bitter* Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: Bitter o amaro tonico. Già registrato in Germania al n. 74703	130*bis*-116	13728	26 id. »
18 id. »	La stessa	Etichetta raffigurante una bottiglia incartata, che porta un'etichetta bianca con in nero un facsimile della firma della Ditta, varie iscrizioni e un bollo in circolare. Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: Bitter o amaro tonico. Già registrato in Germania al n. 43019	130*bis*-117	13729	26 id. »
18 id. »	La stessa	Etichetta recante le parole *Underberg Boonekamp, of Maag-Bitter* il facsimile della firma della Ditta e la dicitura *Gesetzlich deponict* trasversalmente. Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: Amaro bitter. Già registrato in Germania al n. 98221	130*bis*-118	13730	26 id. »
18 id. »	La stessa	Etichetta recante la parola *Underberger*. Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: Bitter o amaro tonico. Già registrato in Germania al n. 73282	130*bis*-119	13731	26 id. »

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	Natura e segni caratteristici del marchio e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
18 giugno 1913	H. Underberg-Albrecht (Ditta), a Rheinberg a/Rh (Germania)	Etichetta raffigurante una bottiglia con capsula ed etichetta bianca, sulla quale si osservano in nero due bolli circolari, varie iscrizioni e il facsimile della firma della Ditta. Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: Amaro bitter. Già registrato in Germania al n. 42246.	130*bis*-120	13732	26 gennaio 1914
18 id. »	La stessa	Etichetta recante le parole *Boonekamp of Maag-Bitter* il facsimile della firma della Ditta, e la dicitura *Gesetzlich deponirt*, trasversalmente. Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: Amaro bitter. Già registrato in Germania al n. 98219	130*bis*-125	13733	28 id. »
18 id. »	La stessa	Etichetta recante le parole *Underberg Boonekamp of Maag-Bitter*, il facsimile della firma della Ditta e altre diciture. Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: Bitter o amaro tonico. Gia registrato in Germania al n. 98218	130*bis*-126	13734	28 id. »
18 id. »	La stessa	Etichetta recante le parole *Boonekamp of Maag-Bitter* tra due bolli a fondo nero con al centro le iniziali in bianco *UA* intrecciate; il facsimile della firma della Ditta, e la dicitura *Gesetzlich deponirt* in rosso, trasversalmente. Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: Bitter o amaro tonico. Già registrato in Germania al n. 79301	130*bis*-127	13735	28 id. »
18 . »	La stessa	Etichetta recante le parole *Underberg Boonekamp of Maag-Bitter* fra due bolli a fondo nero con al centro le iniziali in bianco *UA* intrecciate, il facsimile della firma della Ditta e la dicitura *Gesetzlich deponirt* in rosso, trasversalmente. Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: Bitter o amaro tonico. Già registrato in Germania al n. 32423	130*bis*-128	13736	2 id. »
18 id. »	La stessa	Etichetta recante le parole *Underberg Boonekamp*. Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: Bitter o amaro tonico Già registrato in Germania al n. 32503	130*bis*-120	13737	28 id. »
		CLASSE IV. — **Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.**			
		. . . .			

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	Natura e segni caratteristici del marchio e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE V — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi o parti di macchine (non compresi in altre classi).**			
20 dicembre 1913	Fabbrica Italiana Motori Aviazione (Ditta), a Sestri Levante (Genova)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: motori a scoppio o ad aria compressa, macchine utensili pneumatiche, loro parti cd accessori relativi	132-50	14317	9 gennaio 1914
26 novembre »	Grünzarig & Hartmann G. m. b. H., a Ludurigshafen a/Rh. (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: mattoni e pezzi concavi cotti di farine fossili per l'isolamento di cilindri di vapore, apparecchi e condutture di vapore ad alta temperatura Già registrato in Germania al n. 56229	132-75	14265	29 id. »
18 dicembre »	Smalteria Ligure Garolla Agrifoglio , Razeto (Ditta), a Genova)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: oggetti di ferro smaltato	132-45	14311	9 id. »
12 id. »	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: oggetti di ferro smaltato	132-46	14312	9 id. »
		CLASSE VI. — **Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria ecc. macchine da scrivere, e apparecchi fotografici.**			
15 dicembre 1913	Birmingham Photographic Co. Ltd., a Birmingham (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lastre, carte e pellicole fotografiche	132-65	14286	21 gennaio 1914
25 novembre »	Edison Gesellschaft m. b. H., a Berlino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi per la preparazione di fotografie viventi e parlanti, cinematografi e apparecchi comuni per proiezioni, fonografi, grammofoni, strumenti musicali d'oni specie, trombe sonore, immagini per proiezioni, ecc. Già registrato in Germania al n. 182131	132-73	14259	29 id. »
3 id. »	Hauff J. e Co. G. m. b. H. a Feuerbach presso Stuttgart (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sviluppatori fotografici Già registrato in Germania al n. 37274	132-77	14296	29 id. »
12 id. »	London Film Company Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: trasparenti per esposizione pellicole per cinematografia Già segistrato nella Gran Bretagna al numero 351882	132-52	14244	17 id. »
		CLASSE VII. — **Armi o loro accessori; esplosivi.**			
		. . . .			

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	Natura e segni caratteristici del marchio e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE VIII. — **Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.**			
		. . . .			
		CLASSE IX. — **Materiali e articoli diversi per riscaldamento e illuminazione**			
25 novembre 1913	« Nafta » Società Italiana pel petrolio ed affini, a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: benzina	132-53	14247	17 gennaio 1914
26 agosto »	Società Unione Stearinerie Lanza, a Genova	Tre impronte recanti in oro e rosso la figura di una stella a 5 punte con al centro la parola *Astra* in bianco e la dicitura *Candele « Astra »* ripetuta Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: candele	130*bis*-97	13972	19 id. »
		CLASSE X. — **Lavori in legno, sughero, ecc.; arredi vari per abitazioni, scuole, uffici; giuocattoli e oggetti diversi per sport.**			
1 dicembre 1913	Ekert Brothers (Ditta), ad Amburgo (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: palle di cuoio per il football p ese isolatamente e non compresi altri attrezzi di ginnastica o di sport Già registrato in Germania al n. 160901	132-54	14277	17 gennaio 1914
25 novembre »	Pasini Carlo e Bossi Luigi, proprietari della Dtta Pasini e Bossi, succ. a Claudio Zecchini, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere; articoli di alluminio	132-74	14260	29 id. »
		CLASSE XI. — **Spazzole, pennelli, lavori in paglia e in crine.**			
		. . . .			
		CLASSE XII. — **Pelli, cuoi, selleria, valigeria, carrozzeria, trasporti in genere.**			
20 ottobre 1913	la Aquila Italiana, Fabbrica d'Automobili, a Torino	Fondo dell'ovale in bianco, rosso e verde, figura dell'aquila e parola « Italiana » in oro; parola « Aquila » in turchino Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: automobili e pezzi di ricambio	132-43	14.63	9 id. »
30 gennaio »	Fabbri Vittorio, a Pavia	La figura di un toro rampante, una fascia ricurva con le parole *CYCLES TAURUS*, uno stemma fantasia ed una seconda fascia portante le parole *Vittorio Fabbri*, sotto la quale sta la parola *Pavia* Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: biciclette	130*bis*-93	13262	19 id. »

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	Natura e segni caratteristici del marchio e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
8 novembre 1913	Fahrradwerke Bismarck Gesellschaft m. b. H., a Bergerhof, Rhld (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cicli, cicli a motore e loro parti costitutive ed accessori, quali telai, tubi, reggi-selle, forchette, cuscinetti e loro scatole, coni, assi, sfere, pedali, freni, catene, ruote e corone per catene, oliatori, lamiere di difesa, scatole per catene, bielle, cuscinetti a sfere, comandi, manovelle, selle, tasche, pompe, serbatoi per olio, cacciaviti, chiavi e chiudende, fermagli, ruote, mozzi, mozzi e corone per scatto libero, mozzi per trasmissione, già registrato in Germania al n. 99831	132-51	14225	17 gennaio 1914
15 dicembre »	Ferrari-Pietrogiorgi Ernesto, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: veicoli automobili, loro parti ed accessori	132-67	14308	21 id. »
		Classe XIII. — **Filati, tessuti, pizzi, ricami.**			
30 agosto 1914	Baldisserri (fratelli) & C (Ditta), a Marlia, Capannori (Lucca)	La figura di un vecchio, a mezzo busto con mitra e pastorale, in atto di benedire e le parole *S. Frediano* il tutto incorniciato da due linee fra le quali si leggono le parole *Cucirino Extraforte* Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cotone cucirino	130 *bis*-91	12770	19 id. »
28 ottobre 1913	Coats J. & P. Limited, a Paisley, Scozia (Gran Bretagna)	Bordo, disco centrale e fascia sottostante in oro; catena e parole *Mercer Crochet - 20 grammes* in rosso Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cotone da uncinetto mercerizzato	132-72	14207	29 id. »
18 novembre »	Cucirini Cantoni Coats (Società), a Milano	Marchio di fabbrica e di commercio destinato a contraddistinguere: filati e ritorti di ogni genere e natura, comunque preparati e confezionati	132-63	14255	21 id. »
		Classe XIV. — **Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso e d'ornamento personale.**			
18 dicembre »	Barbagelata Fratelli (Ditta), a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: maglierie in generale	132-47	14313	9 id. »
8 luglio »	Cooper Jhon & Sons Limited, a Leicester (Gran Bretagna)	La figura di un alveare Marchio di fabbrica e di commercio destinato a contraddistinguere: scarpe e stivali per uomini e fanciulli	130 *bis*-130	13807	28 id. »
marzo »	Deutsche Gummiwaren-Industrie Otto Schlappig & C., a Düsseldorf (Germania)	Impronta costituita dalla parola *Unisono* Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calzature e gambali Già registrato in Germania al n. 145097	130 *bis*-124	13427	28 id. »

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	Natura e segni caratteristici del marchio e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
20 novembre 1913	Manifattura di Rivarolo e San Giorgio Canavese (Società anonima), a Torino	Striscia o vivagno in colore azzurro Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: stoffe per interni di abiti	132-76	14281	29 gennaio 1914
31 dicembre »	Mechanische Schuhfabrik R. Dorndorf, a Breslavia (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calzature e loro parti, cioè: anime, suole, toppe, angoli, tacchi, anime per piedi larghi, anche di caucciù; forme, strofinacci per pulire Già registrato in Germania al n. 179359	132-80	14325	29 id. »
		CLASSE XV. — **Tabacchi e articoli per fumatori.**			
		. . . .			
		CLASSE XVI. — **Caucciù e guttaperca.**			
		. . . .			
		CLASSE XVII. — **Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.**			
		. . . .			
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene.**			
29 gennaio 1913	Bertazzoni Lorenzo, a Legnano (Milano)	Etichetta rettangolare superiormente arrotondata e recante le figure di un sole raggiato, di un'aquila ad ali spiegate con un bastone negli artigli, una biscia ed un ramo d'alloro, e la denominazione *Bronchiofil* Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato farmaceutico	130*bis*-92	13156	19 id.
4 agosto »	Fabbrica Lombarda di Prodotti chimici, a Milano	Due etichette rettangolari recante ciascuna lo stemma italiano fiancheggiato da quattro facsimili di medaglie e la denominazione *Colagol F. L.* Due dischi simili con croce e un biscione con putto nelle fauci Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico	130*bis*-95	13918	19 id. »
22 dicembre »	Fissore Carlo, a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità farmaceutica per le malattie dell'apparato digerente	132-55	14318	17 id. »
24 id. »	Lo stesso	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità farmaceutica	132-56	14327	17 id. »

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	Natura e segni caratteristici del marchio e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume o numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
24 dicembre 1913	Fissore Carlo, a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità farmaceutica	132-57	14328	17 gennaio 1914
24 id. »	Lo stesso	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: depurativo del sangue	132-58	14329	17 id. »
24 id. »	Lo stesso	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: magnesia	132-59	14330	17 id. »
24 id. »	Lo stesso	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sciroppo	132-60	14331	17 id. »
29 id. »	Galenus Chemische Industrie G. m. b. H., a Francoforte sul Meno (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: medicinali e preparati dietetici Già registrato in Germania al n. 101880	132-78	14323	29 id. »
30 id. »	Kalle & C.o Aktiengesellschaft, a Biebrich a/Rh. (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: medicinali Già registrato in Germania al n. 185882	132-79	14324	29 id. »
10 novembre »	Omega Limited, a Lincoln (Londra)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: olio medicinale per uso umano Già registrato nella Gran Bretagna al numero 308981	132-71	14193	29 id. »
24 settembre »	Scelzo Ettore fu Raffaele, a Napoli	Etichetta rettangolare recante nella parte superiore la figura di una testa di donna entro il disegno d'una cintura di salvataggio contenente all'ingiro le parole: *Capellina Scelzo Napoli* Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale	130*bis*-99	14072	19 id. »
		Classe XIX. — **Coloranti e vernici.**			
23 settembre 1913	Burrell & C.° Ltd., a Londra	Etichetta circolare con all'ingiro le parole *Burrell - London*, nel centro la sigla *B & C* e superiormente, sopra una barretta a tortiglione, un braccio rivestito di armatura impugnante un ramoscello a tre foglie Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vernici, colori, smalto, pitture, ecc. Già registrato nella Gran Bretagna al numero 43449	130*bis*-100	14090	19 gennaio 1914
15 dicembre »	Chemische Fabrik Schweinfurt G. m. b. H., a Schweinfurt a/M (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: materie coloranti e colori di ogni genere, sostanze insetticide, apparecchi per la irrorazione delle piante Già registrato in Germania al n. 185098	132-64	14285	21 id. »
23 id. »	*Marinelli Biagio*, a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cera per lucidare pavimenti « parquets » mobili, e crema per calzature	132-43	14314	9 id. »

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	Natura e segni caratteristici del marchio e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE XX. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi.**			
19 dicembre 1913	Chemische Fabrik von Heyden Akt. Gesell., a Dresda (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti chimici per scopi industriali e fotografici, lacche, sostanze adesive, solventi, articoli di esteri di cellulosa e prodotti chimici per la fabbricazione di tali articoli	132-66	14291	21 gennaio 1914
29 id. »	Totte Milch & Co. G. m. b. H, Figliale Berlino, a Berlino	Marchio di fabbrica e di commercio destinato a contraddistinguere: concimi	132-70	14322	21 id. »
		CLASSE XXI. — **Prodotti diversi non compresi in altre classi.**			
		. . . .			
		CLASSE XXII. — **Prodotti compresi in più classi.**			
7 novembre 1913	Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, a Berlino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi di illuminazione, isolanti, materiale per armamento di ferrovie, veicoli, apparecchi elettrici, macchine, prodotti della fotografia e della stampa, porcellana, orologi Già registrato in Germania al n. 110.446	132-62	14223	21 id. »
29 id. »	Dürkoppwerke Aktiengesellschaft, a Bielefeld (Germania)	Marchio di fabbrica e di commercio destinato a contraddistinguere: apparecchi e attrezzi per illuminazione, refrigerazione e ventilazione, escluse lampade elettriche; spazzoleria, pennelli, materiali di pulizia, paglia di acciaio: materiali per temperare e saldare, materiali per guarnizione e isolamento, prodotti d'amianto, materiali grezzi e semi-lavorati, attrezzi, aghi, oggetti smaltati e zincati, chincaglierie, ecc.	132-69	14321	21 id. »
8 ottobre »	Retzmann & Co. (Ditta), ad Amburgo (Germania)	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: prodotti del suolo, medicamenti, articoli di vestiario, cartonaggi, prodotti fotografici e tipografici, vetrerie e ceramiche, passamaneria, articoli da sellaio e da valigiaio, articoli di cancelleria, armi da tiro, profumerie giuocattoli, esplosivi, materiali da costruzione, tabacchi, tappeti, orologi, tessuti Già registrato in Germania al n. 181028.	132-41	14139	9 id. »

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	Natura e segni caratteristici del marchio e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
8 ottobre 1913	Retzmann & C.º (Ditta), a Amburgo (Germania)	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: prodotti del suolo, medicamenti, articoli di vestiario, apparecchi e attrezzi per illuminazione e riscaldamento, spazzole e pennelli, prodotti chimici, isolanti, concimi, metalli comuni grezzi e parzialmente lavorati, coltelleria, ferri da cavallo, articoli smaltati e stagnati, ferramenta, veicoli, ecc. Già registrato in Germania al n. 179562.	132-42	14140	9 gennaio 1914

Nota. - Presso le prefetture, sottoprefetture e Camere di commercio del Regno sono visibili le riproduzioni dei marchi registrati internazionalmente, le quali sono pubblicate nel giornale *Les marques internationales*. L'ultimo fascicolo di detto periodico trasmesso agli uffici sopraindicati è il n. 3 (1914); esso contiene i marchi registrati sotto i nn. 15442-15553.

Roma, 19 maggio 1914

Il direttore
E. VENEZIAN.

AMMINISTRAZIONE
della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza

Direzione generale degli Istituti di previdenza

ELENCO delle pensioni ed indennità conferite agli impiegati degli enti locali, loro vedove ed orfani dal Consiglio d'Amministrazione ed ammesse a registrazione all'ufficio riscontro della Corte dei conti durante il 2° trimestre 1914 a carico della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali.

Adunanza 23 aprile 1914.

Maiocchi Bassano fu Andrea, pensione, L. 597,77.
Aprile Filomena di N. N., vedova dell'impiegato comunale Brescia Michele, indennità, L. 552,95.

Adunanza 26 maggio 1914.

Missio Giov. Battista fu Giovanni, pensione, L. 803,29.
Solimene Raffaele fu Luigi, id., L. 572,28.

Adunanza 22 giugno 1914.

Gelodi Carlo fu Giovanni, pensione, L. 742,89.

CORTE DEI CONTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 29 luglio 1914:

Di Marco dott. Gino, segretario, è promosso dalla 3ª alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3000, a decorrere dal 1° agosto 1914.

Pardo dott. Giovanni Giuseppe, 1° vincitore del concorso — De Castro dott. Rosolino, 2° vincitore del concorso — Moffa dott. Giuseppe, 3° vincitore del concorso, sono nominati segretari di 4ª classe nel personale di concetto, con l'annuo stipendio di L. 2000, a decorrere dal 1° agosto 1914.

Con decreto Ministeriale del 1° agosto 1914:

Feliciangeli dott. Giovanni, segretario di 3ª classe, viene ripristinata la corresponsione dello stipendio, in seguito a cessazione del servizio militare, a decorrere dal 1° luglio 1914.

Con R. decreto del 2 agosto 1914:

Bellofiore Gaetano, segretario di 2ª classe, è collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, con l'assegno annuo di L. 1000, a datare dal 1° agosto 1914.

Forni dott. Luigi, primo segretario di 2ª classe in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio, in seguito a sua domanda, a datare dal 1° agosto 1914.

Con R. decreto del 6 agosto 1914:

Corbi Antonio, primo segretario di 1ª classe, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia, in seguito a sua domanda, a datare dal 1° agosto 1914.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

1° AVVISO.

La signora Luzzi Marietta fu Vincenzo, moglie di Gagliardi Antonio, domiciliata in Tramutola (Potenza), a mezzo dell'ufficiale giudiziario Candia Casimiro, addetto alla pretura di Viggiano, ha diffidato il proprio marito, sig. Gagliardi Antonio di Giuseppe, domiciliato nello stesso Comune, a restituirle, entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno d'Italia, il certificato n. 377.662 della rendita annua di L. 87,50 del cons. 3,50 %, intestato ad essa Luzzi Marietta col vincolo dotale.

A termine dell'art. 88 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica

che trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, il predetto certificato di iscrizione sarà ritenuto di nessun valore e l'Amministrazione del de-

bito pubblico darà corso alla domanda di tramutamento in cartelle al portatore, presentata dalla signora Luzzi Marietta.

Roma, 25 agosto 1914.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 26 agosto 1914, in L. 105,16.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Direzione generale per le antichità e belle arti

CONCORSO al posto di aggiunto per la prospettiva nel R. Istituto di belle arti in Roma.

È aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame, al posto di aggiunto per la prospettiva nel R. Istituto di belle arti in Roma, con l'annuo stipendio di L. 3000.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore verrà confermato stabilmente, o pure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bolleta da L. 1,22 dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per le antichità e le belle arti) non più tardi del 30 settembre 1914 e dovranno essere corredate dei seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) fede di nascita, dalla quale risulti aver il concorrente l'età non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 40, alla data del presente avviso;

b) attestato di buona condotta;

c) certificato generale di penalità;

d) certificato di sana costituzione fisica; questi tre ultimi in data non anteriore al 31 luglio u. s.

Dei titoli e dei lavori che si inviano, è da unire alla domanda (la quale in ogni caso deve essere spedita a parte e non inclusa nelle casse) un preciso elenco, in doppio esemplare, con la esatta indicazione del domicilio del concorrente. Anche i titoli ed i lavori debbono pervenire al Ministero entro il giorno 30 settembre 1914 ed è esclusa la facoltà del concorrente di riferirsi ai documenti presentati ed altre Amministrazioni per altri fini.

Le casse, le cartelle e i pacchi dovranno recare, oltre il nome del concorrente, la scritta: « Concorso al posto di aggiunto per la prospettiva nel R. Istituto di belle arti in Roma », ed esse e indirizzati, franchi di porto, al Ministero dell' istruzione pubblica (Direzione generale per le antichità e le belle arti.

Il limite di 40 anni per l'ammissione al concorso può essere superato da coloro che ricoprono già ufficio di ruolo, con stipendio nelle RR. Accademie e nei RR. Istituti di belle arti del Regno.

La Commissione giudicatrice del concorso, ove stimi necessario l'esame, sottoporrà i candidati alle seguenti prove:

« Mettere in prospettiva un partito architettonico »;

« Metodo d'insegnamento della prospettiva ».

Roma, 1° agosto 1914.

Il ministro
DANEO.

R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti

Concorsi a premio del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, proclamati nell'adunanza solenne del 31 maggio 1914

PREMI DEL R. ISTITUTO.

Articolo 32 dello statuto approvato con R. decreto 24 maggio 1906.

L'istituto stanzierà, di tre in tre anni, nel bilancio la somma di L. 1500, per premi d'incoraggiamento a coloro che giudicherà benemeriti delle scienze applicate o delle industrie manifatturiere ed agricole, per bene avviate iniziative e per miglioramenti d'importanza nei prodotti.

I membri onorari ed effettivi non possono concorrere ai premi.

La prossima aggiudicazione si farà nel maggio 1915.

PREMI DI FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA

Concorso per l'anno 1914.

Tema proposto nell'adunanza ordinaria 26 marzo 1911.

Della istruzione pubblica e privata in Venezia ai tempi della Repubblica.

Il concorso rimane aperto fino al 31 dicembre 1914.

Il premio è di L. 3000.

Concorso per l'anno 1914.

Tema riproposto nell'adunanza ordinaria 23 aprile 1911.

Storia documentata della Laguna Veneta.

Il concorrente cercherà di determinare in base a dati storici, a testimonianze di cronache e documenti, a tradizioni, a ricordi di ogni natura, alle leggi venete, alle carte topografiche a nautiche delle varie epoche, quali modificazioni abbia subito la laguna veneta nella sua estensione, nella sua forma, nel numero e nella disposizione degli sbocchi fluviali, e delle foci di laguna, nella distribuzione dei canali e delle valli lagunari, e in qualunque altro elemento di qualche importanza topografica ed economica, dopo l'epoca romana.

Il concorso rimane aperto a tutto il 31 dicembre 1914.

Il premio è di L. 5000.

Concorso per l'anno 1915.

Tema proposto nell'adunanza ordinaria 19 maggio 1912.

Portare un contributo allo studio dei problemi che interessano la chimica minerale, la mineralogia o la geologia, basandosi sui moderni metodi chimico-fisici.

Il concorso rimane aperto a tutto il 31 dicembre 1915.

Il premio è di L. 3000.

Concorso per l'anno 1916.

Tema proposto nell'adunanza ordinaria 30 marzo 1913.

Storia, progresso ed efficacia del giornalismo italiano durante il cinquantennio dalla fondazione del Regno d'Italia.

Saranno ammesse al concorso anche monografie le quali svolgano solamente una parte importante del tema.

Il concorso rimane aperto fino al 31 dicembre 1916.

Il premio è di L. 3000.

Concorso per l'anno 1917.

Tema proposto nell'adunanza ordinaria 24 maggio 1914.

Apportare qualche notevole perfezionamento alla teoria delle soluzioni periodiche dei sistemi differenziali.

A illustrazione del tema si osserva quanto segue:

Non sempre si può profittare del classico metodo di Poincaré di far variare dei parametri a partire da soluzioni conosciute; o se ne può profittare soltanto per variazioni abbastanza piccole.

Quando tale sussidio vien meno, rimane si può dire un solo risultato concreto concernente le condizioni di esistenza; il criterio di Whittaker.

Sarebbero soprattutto desiderate ricerche intese a lumeggiare la legge di distribuzione delle soluzioni periodiche nell'ambito dell'integrale generale.

Il concorso rimane aperto fino al 31 dicembre 1917.

Il premio è di L. 3000.

PREMIO DI FONDAZIONE CAVALLI

—

Concorso pel triennio 1912-914

Tema riproposto nell'adunanza ordinariaria 28 gennaio 1912.

I concetti, le forme e gli esempi principali stranieri e nazionali della cooperazione agricola, con riguardo alle odierne condizioni dell'economia e delle Società delle provincie della Venezia, e alla possibilità in queste di imitazione e di diffusione.

Il concorso rimane aperto a tutto 31 dicembre 1914.

Il premio è di L. 3000.

Discipline comuni ai concorsi di fondazione Querini Stampalia e di fondazione Cavalli.

Nazionali e stranieri, eccettuati i membri effettivi del Reale Istituto Veneto, sono ammessi al concorso. Le memorie potranno essere scritte nelle lingue italiana, francese, tedesca ed inglese Tutte poi dovranno essere presentate, franche di porto, alla segreteria dell'Istituto medesimo.

È in facoltà dei concorrenti di non dichiarare il proprio nome, nel qual caso le memorie presentate porteranno un motto ripetuto poi sopra una busta suggellata, che conterrà una scheda in cui l'autore avrà scritto nome, cognome e domicilio. Verrà aperta soltanto la busta che reca il motto della memoria premiata. Le altre buste recanti motti che si riferiscono a memorie non premiate, saranno conservate chiuse nell'archivio del R. Istituto.

Sono ammessi al concorso anche lavori a stampa, purchè pubblicati posteriormente alla data della pubblicazione del tema posto a concorso.

L'esito dei concorsi è proclamato nell'annuale adunanza solenne del R. Istituto.

Le opere manoscritte o stampate sono custodite nell'archivio del R. Istituto, a guarentigia dei giudizi pronunciati. La presidenza può, tuttavia, permettere agli autori di farne trarre copia, a loro spesa, negli uffici e sotto la sorveglianza degli ufficiali del Regio Istituto.

Se nella pubblicazione dei lavori stampati si riscontrino modificazioni tali da alterarne il carattere, potrà l'Istituto, sopra nuovo rapporto scritto dalla Commissione giudicatrice, negare la consegna del premio.

La proprietà delle memorie premiate resta agli autori, che sono obbligati a pubblicarle entro il termine di un anno, previo accordo colla segreteria dell'Istituto per il formato ed i caratteri della stampa, e per la successiva obbligatoria consegna di 50 esemplari delle medesime. Nella stampa del lavoro premiato, l'autore ha l'obbligo di premettere la intiera relazione della Giunta esaminatrice del R. Istituto. Il danaro del premio non potrà conseguirsi, se non dopo aver soddisfatto a queste prescrizioni.

L'Istituto si riserva poi il diritto di fare imprimere a proprie spese, quel numero qualunque di copie, che reputasse conveniente.

PREMIO DI FONDAZIONE BALBI-VALIER
per il progresso delle scienze mediche e chirurgiche

—

Sarà conferito un premio d'italiane L. 3000 all'italiano che avrà fatto progredire nel biennio 1914-915 le scienze mediche e chirurgiche, sia colla invenzione di qualche istrumento o di qualche ritrovato, che valga a lenire le umane sofferenze, sia pubblicando qualche opera di sommo pregio.

Il premio è per concorso.

Scadenza a tutto il 31 dicembre 1915.

PREMI DI FONDAZIONE ANGELO MINICH

—

Concorsi pel triennio 1913-915.

Tema riproposto nell'adunanza ordinaria 26 gennaio 1913:

Illustrare un argomento importante di anatomia umana normale nel campo della angiologia, con estese ricerche embriologiche, anatomo-comparative ed istologiche.

Il concorso rimane aperto a tutto il 31 dicembre 1915.

Il premio è di L. 5000.

Tema riproposto nell'adunanza ordinaria 26 gennaio 1913.

Patogenesi eziologia e terapia del cancro.

Il concorso resta aperto a tutto il 31 dicembre 1915.

Il premio è di L. 15,000.

Discipline relative a questi premi di fondazione Minich.

Al concorso non possono partecipare che italiani e vi sono ammessi pure i soci corrispondenti del R. Istituto.

Le memorie dovranno essere scritte in lingua italiana.

Le altre discipline inerenti alle modalità di questo concorso sono comuni a quelle dei concorsi di Fondazione Querini e di Fondazione Cavalli.

PREMIO DI FONDAZIONE ARRIGO FORTI

—

A termini degli articoli 4 e 12 dello statuto, approvato col Regio decreto 13 giugno 1907, n. CCLXIV, è aperto il concorso a tutto il 31 dicembre 1916 ad un premio di lire tremila (3000) per incoraggiamento agli studi di botanica.

Al concorso sono ammessi i lavori pubblicati dal 1° gennaio 1914 al 31 dicembre 1916: essi devono pervenire al R. Istituto non più tardi dell'8 gennaio 1917.

Per norma dei concorrenti si trascrivono qui sotto gli articoli 2, 3 e 4 dello statuto, che si applicano al presente concorso nei limiti sopraindicati, rispetto alla materia ed al tempo:

« Art. 2 — La Fondazione ha per iscopo di conferire un premio triennale di lire 3000 (tremila) per incoraggiamento agli studi di botanica o di zoologia, nei loro diversi rami, esclusi gli studi che si riferiscono alla biologia umana.

Art 3. — Al premio, che viene pure denominato « Arrigo Forti » possono concorrere soltanto italiani, anche non regnicoli, i quali non appartengano al Reale Istituto veneto nè come membri effettivi, nè come soci corrispondenti delle provincie venete.

Al concorso sono ammessi soltanto i lavori sulle materie di cui all'art. 2, i quali:

a) siano stati pubblicati dal 1° gennaio dell'anno in cui è bandito il concorso fino alla data della chiusura del concorso medesimo, che si deve fissare al 31 dicembre del terzo anno computato a partire dal 1° gennaio anzidetto;

b) che non abbiano già conseguiti altri premi in denaro, salvochè appaiano rifatti od ampliati così da potersi considerare come nuovi;

c) che siano stati spediti in tempo utile a spese del concorrente e possibilmente in 5 esemplari, al R. Istituto, accompagnati dalla domanda di ammissione al concorso.

L'essere riuscito vincitore di uno dei concorsi della Fondazione non impedisce alla stessa persona l'ammissione a concorsi successivi, purchè, volta per volta, si presenti con titoli nuovi, nel qual caso però non si considerano tali i lavori già premisti dalla Fondazione in precedenza, tuttochè rifatti o ampliati.

Un esemplare di tutte le pubblicazioni presentate al concorso rimarrà di proprietà del R. Istituto quale garanzia del giudizio.

Art. 4. — Il concorso sarà aperto la prima volta per la botanica

la seconda volta per la zoologia, e così di seguito alternativamente per le due materie nello stesso ordine di triennio in triennio.

Il risultato del concorso si proclamerà nella pubblica solenne adunanza dell'anno 1917.

NUOVO PREMIO ISTITUITO
DAL M. E. SENATORE NICOLO' PADOPOLI

Concorso per l'anno 1914.

Tema riproposto nell'adunanza ordinaria 25 gennaio 1914.

Origine, ordinamento e funzioni del Banco del Giro di Venezia. Servizi resi da esso alla circolazione monetaria. Sua influenza sulla origine e ordinamento dei Banchi moderni.

Il concorso rimane aperto a tutto il 31 dicembre 1914.

Il premio è di L. 3000.

Si applicano a questo concorso le norme seguite nei concorsi ai premi delle Fondazioni Querini Stampalia e Cavalli.

Avvertenza generale.

L'importo di ricchezza mobile è a carico dei premiati.

Venezia, 31 maggio 1914.

Il presidente
A. STEFANI.

Il segretario
G. TAMASSIA.

Istituto nazionale per le figlie dei militari italiani in Torino

Il Consiglio direttivo dell'Istituto in base agli articoli 2, 5 e 6 dello statuto organico approvato con R. decreto 21 giugno 1869, e delle relative disposizioni regolamentari;

Notifica:

essere aperto un concorso a diversi posti gratuiti e semigratuiti di fondazione del Consiglio direttivo, a due posti gratuiti di fondazione « Umberto I », a due di fondazione « Daniele Cernazai », ad uno semigratuito di fondazione « Giuseppe Cerchi », ai quali si nominano figlie di militari italiani tanto di terra quanto di mare, tenuto principalmente conto del loro stato di fortuna, nell'ordine seguente:

1. Le figlie di chi è morto sul campo di battaglia od in seguito a ferite ricevute per causa di servizio militare, o in conseguenza di malattia incontrata per tale motivo, e fra queste preferibilmente quelle che fossero anche prive della madre.

2. Le figlie dei mutilati o feriti, od altrimenti incapaci di applicarsi a qualche utile professione o mestiere; e, fra queste, del pari preferibilmente quelle che siano prive della madre.

3. Le figlie dei mutilati o feriti ancora capaci di dedicare la loro opera a qualche utile professione.

4. Le orfane di padre e madre, o della madre soltanto.

5. Le orfane di padre.

6. Finalmente tutte quelle altre che non appartengono alle sovra indicate categorie, e il di cui padre fa o ha fatto parte dello esercito regolare o dei corpi volontari.

L'educazione delle alunne morale, religiosa, intellettuale e civile si compie, secondo le condizioni delle famiglie, in tre case distinte nelle quali si divide l'Istituto:

1ª la Villa della Regina (corsi elementari, complementari e superiori, con lezioni di disegno, di pittura, di pianoforte, di francese, d'inglese, di tedesco, di ballo, di cucina, di buon governo della casa;

2ª la Casa magistrale (con scuola normale superiore pareggiata);

3ª la Casa professionale (con scuola tecnico-commerciale pareggiata, e con laboratori diversi, maglia, biancheria, ricami, sartoria, fiori artificiali, ecc.).

I posti semigratuiti portano con sè la retta di L. 300, 200, 150 annue, secondo la Casa in cui sono assegnati, e ogni spesa compresa, tranne il mantenimento del corredo personale.

Verranno esaminate le domande già state presentate e quelle altre che fino al 20 settembre prossimo saranno pervenute alla direzione dell'Istituto, a Torino, corredate dei documenti per provare:

a) l'età non minore di anni 8, non maggiore di anni 12;

b) il vaiuolo sofferto o la vaccinazione, e la costituzione sana;

c) la figliazione, lo stato di famiglia e di fortuna;

d) il servizio militare prestato dal padre ed i titoli di preferenza, giusta l'ordine sopra accennato, e ciò mediante l'estratto di matricola od altro certificato autentico.

Notifica ancora essere inoltre disponibili alcuni posti nel Collegio della Villa della Regina, nella Casa magistrale e nella Casa professionale alla retta annua rispettiva di L. 600 - 400 - 300, (ivi compresa ogni spesa, per tutti gli insegnamenti dei programmi, per oggetti di cancelleria, medico, medicine, bucato, ecc), e alcuni posti per figlie di non militari, alla retta di L. 1200 - 700 - 500, secondo la casa, e pure ogni spesa compresa.

Infine sono vacanti alcuni posti nel Giardino d'infanzia annesso alla Casa magistrale, ai quali sono ammesse bambine dai quattro ai sei anni alla retta annua, ogni spesa compresa, tranne la manutenzione del corredo personale, di L. 250 se figlie di militari, di L. 350 se non figlie di militari.

Torino, 15 agosto 1914.

Il presidente
Tommaso Villa.

Il segretario
V. Guyot.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

ISPETTORATO GENERALE DELL'INDUSTRIA

BANDO di concorso al posto di capo officina fonditore nella Regia scuola professionale in Foggia.

È aperto in Roma presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'industria) il concorso al posto di: capo officina fonditore nella R. scuola professionale di Foggia.

Lo stipendio annuo lordo è fissato in L. 1500.

La nomina stabile è subordinata ai risultati di un periodo di esperimento della durata di due anni, durante i quali la persona nominata sarà sottoposta ad almeno due ispezioni.

Classificata la scuola professionale a norma della legge 14 luglio 1912, n. 854, e del relativo regolamento 22 giugno 1913, n. 1014, sull'istruzione professionale, il capo officina prescelto conseguirà tutti i benefici portati dalla tabella annessa alla legge indicata.

Il concorso è per esami e per titoli. Tutti i candidati saranno chiamati ad uno o più esperimenti, che consisteranno in esercizi pratici.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata del giorno nel quale cominceranno tali prove, le quali avranno luogo presso la scuola professionale di Foggia.

Coloro che non si presenteranno nei giorni fissati per gli esperimenti e coloro che mancheranno ad uno di questi, perderanno ogni diritto. La loro assenza sarà ritenuta come rinunzia al concorso.

La Commissione giudicatrice redigerà, per detto concorso, una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

L'idoneità si consegue con almeno 70 punti su 100.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella gra-

duatoria, ed in caso di rinunzia del primo, ai successivi classificati, seguendo l'ordine della graduatoria.

I candidati che saranno dichiarati idonei potranno tuttavia, sempre in ordine di graduatoria, essere nominati in altre scuole dello stesso carattere e grado di quella per la quale è aperto l'attuale concorso, purchè ne sia fatta proposta dal Consiglio di amministrazione della scuola nella quale il posto è vacante e sempre che non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso medesimo e non vi siano domande di trasferimento.

Coloro che intendono prender parte al concorso debbono farne domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio su carta bollata da L. 1.

La domanda dovrà pervenire in plico raccomandato con ricevuta di ritorno entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale*.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1° certificato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la indicazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo dovranno essere comprovate dai relativi documenti;

6° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti, delle pubblicazioni e dei lavori presentati.

Ai documenti di rito i concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure raccolte di tavole, lavori e pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito dovranno essere presentati al Ministero in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 o 4 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio ed i funzionari dello Stato nominati tanto gli uni quanto gli altri con decreto Reale o Ministeriale sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data del presente bando di concorso.

È esclusa la facoltà nei concorrenti di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Nella domanda di ammissione dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei lavori presentati.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data appostovi dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

La domanda e tutti i documenti dovranno pervenire in plico separato dai disegni, dai lavori e dalle pubblicazioni presentate dal concorrente.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera, nella quale sia dichiaratamente specificato il presente concorso.

Non si accetteranno documenti dopo che la Commissione giudicatrice avrà iniziato i suoi lavori.

I disegni o i lavori non sono accettati se non racchiusi in cartelle o in casse. Non si accettano rotoli, salvo che per i disegni di grandi dimensioni.

Le casse, le cartelle, i pacchi contenenti disegni, lavori e pubblicazioni dovranno portare all'esterno, in modo visibile, il nome e cognome del concorrente e l'indicazione del presente concorso.

La restituzione dei documenti e dei lavori sarà fatta a cura del Ministero, il quale però non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti e smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, subire i saggi e i disegni inviati.

Roma, 18 agosto 1914.

Per il ministro
COTTAFAVI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

CRONACA DELLA GUERRA

I telegrammi giunti sinora non ci pongono in grado di valutare l'entità della sconfitta delle forze franco-inglesi nel Belgio. Si parla di molte diecine di migliaia di morti sì da una parte che dall'altra. Tuttavia pare che ambo le parti belligeranti siano uscite molto malconcie dalla dura battaglia e che non si trovino ancora riordinate per riaffrontarsi con una qualche probabilità di successo. Avremo dunque una certa stasi, durante la quale non si potrà a meno di volgere la mente ad un altro scacchiere della guerra: a quello della Prussia orientale, ove i russi irrompono violentemente con successo nonostante lo si neghi in alcuni telegrammi da Berlino, come, del resto, si seguita a negare i successi dei serbi a Losnitza e a Sabatz.

Sia quel che si voglia, ecco quanto comunica in proposito l'*Agenzia Stefani*:

Nisch, 21 (ufficiale). — Oggi verso le quattro del pomeriggio le nostre truppe hanno rioccupato Sebatz.

Il nemico fu respinto sull'altra sponda della Sava. Tutto il territorio serbo è stato sbarazzato dal nemico.

Prima di ritirarsi il nemico lasciò ovunque rovine e commise atti selvaggi e crudeli.

Commise persino eccessi contro fanciulli di età inferiore ai 10 anni.

Parecchi villaggi sono stati completamente devastati e i loro abitanti massacrati. L'immaginazione si rifiuta a concepire le atrocità commesse. Ulteriormente ne saranno comunicati i particolari.

Le perdite materiali sono nulla in loro confronto.

Ieri l'altro Belgrado fu bombardata tra le due e le cinque pomeridiane.

Nisch, 21. — Ieri presso Dubovich, verso la Bosnia-Erzegovina, gli austriaci sono stati respinti al di là della frontiera.

Oggi, dopo un accanito combattimento, che è durato quattro giorni, spezzata l'ostinata resistenza degli austriaci, i serbi hanno occupato Sabatz.

Il territorio serbo è adesso sgombro dal nemico.

Vienna, 25 (ore 1,55). — Il quartiere generale comunica:

Le nostre truppe che hanno preso l'offensiva dalle due parti della Vistola avanzano irresistibilmente. Ad ovest di questo fiume le nostre forze, in comunicazione con quelle dei nostri alleati tedeschi, oltrepassarono Lysagora e dopo piccoli combattimenti raggiunsero il settore del fiume Kamionka fra Kielce e Radom.

Quanto all'est della Vistola, le truppe austro-ungariche, avanzandosi vittoriosamente, hanno respinto il 23 corrente forze russe composte di due corpi russi presso Krasnik, sulla via di Lublino. Oltre un migliaio di russi, fra cui molti ufficiali, sono caduti nelle nostre mani senza essere feriti. Sono state prese numerose ban-

diere, mitragliatrici e cannoni. Un corpo di 20.000 russi in gran parte di cavalleria, che avevano preso l'offensiva contro la frontiera della Bucovina, è stato completamente respinto presso Novosielitza. Sono state fatte parecchie centinaia di prigionieri. Il nemico, nella fuga precipitosa, ha abbandonato sul campo di battaglia molto materiale da guerra.

Roma, 25. — L'ambasciata di Russia comunica il seguente dispaccio da Pietroburgo:

La battaglia nella Prussia orientale dal 17 al 21 agosto è stata accanita dalle due parti.

La ritirata del 20° corpo d'armata tedesco da Lyk ha avuto un carattere precipitoso.

Il nostro bottino a Lyk è stato di dieci locomotive, molti vagoni e grandi provviste di foraggi, spirito di vino ed essenza. Nella tesoreria furono confiscati cinquantamila marchi.

Il 20 i tedeschi, impegnando non meno di tre corpi d'armata, tentarono presso Gumbinnen di accerchiare la nostra ala destra, ma furono respinti mentre le nostre truppe passavano da parte loro all'offensiva e si impadronivano di un gran numero di cannoni.

Il nemico avendo subito uno scacco anche sulla sua ala destra domandò un armistizio per seppellire i morti e raccogliere i feriti che non gli fu accordato.

Il 21 agosto le nostre truppe occuparono Goldap e Arys.

Il 22 agosto, dopo una ritirata disordinata, il nemico ha raggiunto il fiume Angerapp, il ponte sul quale a Dankenen si trova fra le nostre mani.

Sono stati pure occupati dalle nostre truppe Johannisburg, Ortelsburg e Willenberg.

Il 23 agosto furono occupati Soldau e Neidenburg, d'onde forze considerevoli del nemico ripiegano verso il nord.

Sul teatro delle operazioni contro gli austriaci, la nostra cavalleria ha fatto partendo da Novospak la caccia a uno squadrone del 7° reggimento ussari forte di 2 ufficiali e 105 uomini, il quale essendosi impegnato in una palude, si arrese prigioniero.

Il 22 agosto, in una grande battaglia di cavalleria fra Lontshow e Sborow nella quale le forze del nemico erano sensibilmente superiori alle nostre, furono prese agli austriaci due batterie a cavallo e 160 prigionieri; una parte dei ponti sul fiume Tseretz sono in nostro possesso.

Parigi, 25 (ore 15,20). — Un comunicato ufficiale dice: Nel nord i tedeschi sembrano riprendere l'offensiva che era stata arrestata ieri. Essi però sono trattenuti dai nostri eserciti collegati con le truppe inglesi.

L'esercito belga uscendo con una sorpresa da Anversa ha respinto i primi elementi delle truppe tedesche che avevano oltrepassato Malines.

In Lorena, dopo i contrattacchi di ieri, l'ala destra delle nostre fortezze ripiegò sulla montagna che segue esattamente il corso della Meurthe da Luneville a Nancy.

In Alsazia abbiamo respinto parecchi contrattacchi dei tedeschi diretti su Calmar. La notizia che i tedeschi abbiano ripreso Mulhouse è priva di fondamento.

Roma, 25. — Il comandante in capo delle forze austro-ungariche sullo scacchiere settentrionale ha fatto pervenire all'addetto militare dell'Ambasciata d'Austria-Ungheria a Roma le seguenti informazioni:

Le nostre forze, avanzando all'est della Vistola, hanno raggiunto, con un attacco generale, il 24 agosto, le alture a nord di Frampol ed a sud di Krasnic e del fiume Wyznica. Le truppe austro-ungariche hanno preso tre bandiere, venti cannoni, sette mitragliatrici carreggiate ed oltre tremila prigionieri.

Nisch, 25 (ufficiale). — I serbi hanno rioccupato ieri Sabatz, ed hanno respinto gli austriaci al di là della Sava. Tutto il territorio serbo è sgombro dagli austriaci, che hanno commesso numerosi atti di barbarie.

Pietroburgo, 25. — Il generalissimo annuncia ufficialmente che la invasione dei russi nella Prussia orientale e in Galizia ha continuato il 23 corrente su largo fronte.

Berlino, 25 (ore 12.36). — Il grande stato maggiore annunzia: Cinque forti e la città di Namur sono in nostro possesso. Quattro forti vengono ancora bombardati, e la loro caduta sembra imminente.

Parigi, 26. — (Comunicato dal ministero della guerra del 25, ore 23).

All'ovest della Mosa, in seguito agli ordini dati ieri l'altro, le truppe che debbono rimanere sulla linea di copertura in attitudine difensiva, si sono ammassate nel modo seguente: le truppe franco-inglesi occupano la linea di fronte, nelle vicinanze di Givet, che raggiunsero combattendo e tenendo in rispetto l'avversario, la cui offensiva è stata nettamente arrestata.

All'est della Mosa, le truppe hanno nuovamente raggiunto le località di partenza, dominando gli sbocchi della grande foresta delle Ardenne.

Abbiamo preso sulla destra una vigorosa offensiva, facendo indietreggiare il nemico, ma il generalissimo ha arrestato l'inseguimento, per ristabilire il fronte di combattimento sulla linea assegnata ieri l'altro.

Le truppe francesi hanno mostrato nell'offensiva un mirabile slancio. Il sesto corpo particolarmente ha fatto subire al nemico, dal lato di Virton, perdite considerevoli.

I due eserciti hanno preso un'offensiva combinata, partendo l'uno dal Couronné di Nancy, l'altro da sud di Luneville. La battaglia iniziata ieri continua attualmente.

Il 15° corpo, che era stato fortemente provato ed aveva ripiegato indietro, ricostituito, ha partecipato alla battaglia ed ha eseguito un brillantissimo contrattacco nella vallata di Vezouze.

L'attitudine delle truppe, bellissima, dimostra che non rimane alcun ricordo della sorpresa del 20 corrente.

Il generalissimo, avendo bisogno sulla Mosa di tutte le truppe, ha dato ordine di sgombrare l'Alta Alsazia occupata. Mulhouse è stata sgombrata.

L'azione militare iniziata tra Maubeuge e il Donon dovendo decidere della sorte della Francia, oltre che dell'Alsazia, il generalissimo chiama per un attacco decisivo tutte le forze della nazione, comprese quelle della Valle del Reno.

È una crudele necessità che l'esercito d'Alsazia ed il suo capo subiranno con rammarico, ed alla quale non si sono arresi che assolutamente all'estremo.

I gruppi di cavalleria comparsi ieri l'altro nella regione di Lilla Rubaix e Tourcoing sono apparsi ieri nella regione di Douai, ma non possono avanzare di più, senza esporsi a cadere nelle linee inglesi.

Malgrado l'enorme stanchezza e le perdite subite in tre giorni consecutivi di combattimento, il morale delle truppe rimane eccellente; esse non domandano che di combattere.

Ieri l'altro il fatto saliente fu lo scontro formidabile dei tiragliatori algerini e senegalesi con la guardia prussiana, sulla quale gli africani si gettarono con inesprimibile furia. La guardia fu provata. In un combattimento degenerato in corpo a corpo lo zio dell'Imperatore, principe Aldalberto, fu ucciso, ed il corpo fu trasportato a Charleroi.

L'esercito francese, pieno di risoluzione, continuerà oggi il suo magnifico sforzo, sopportando da solo attualmente con l'eroico esercito belga, che ieri ha ripreso Malines, e col vigoroso esercito inglese, il peso di un combattimento senza precedenti per reciproco accanimento.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, iermattina, accompagnato dagli aiutanti di campo colonnello Squillace e maggiore Guerrieri, si recò al Museo delle Terme, per visitarvi la stupenda

statua di Venere Anadyomene, scoperta dai nostri soldati presso la fonte di Apollo, in Cirene, e portata di questi giorni a Roma dal dottor Ettore Ghislanzoni.

Ad attendere l'Augusto visitatore si trovavano le LL. EE. il ministro e il sottosegretario della pubblica istruzione e il direttore del Museo stesso prof. Paribene, con alcuni funzionari della Direzione generale delle antichità e belle arti.

S. M. il Re esaminò a lungo la bellissima statua lodandone la squisita fattura, e si interessò dell'andamento del Museo arricchito da un nuovo splendido cimelio d'arte greca.

S. A. R. il principe Danilo del Montenegro, proveniente da Montecatini, ha transitato iermattina da Roma per Napoli e Brindisi.

Partenza. — Ieri è ripartito per Berlino S. E. Bollati, ambasciatore di S. M. il Re d'Italia presso S. M. l'Imperatore di Germania.

Disposizioni governative. — S. E. il ministro delle finanze ha dato disposizioni perchè tutti i mandati di pagamento riguardanti le restituzioni di dazi e tasse o forniture eseguite per conto dell'Amministrazione finanziaria, abbiano il più sollecito corso, interessando sull'argomento anche la Corte dei conti, la quale ha assicurato la pronta registrazione dei mandati stessi.

Per sole restituzioni furono sinora emessi nel corrente mese mandati per oltre 3 milioni di lire.

Rimpatrio. — Un telegramma da Bari, in data odierna reca: Stamane alle ore 6 è giunto in questo porto il piroscafo *Umberto*, proveniente da Scutari, con a bordo i 500 uomini del distaccamento italiano che faceva parte del presidio di quella città.

Il distaccamento è stato ricevuto dalle autorità militari. A bordo si sono recati il tenente generale Valleris, comandante il corpo di armata, il comandante la divisione e le altre autorità militari del presidio, le quali hanno scambiato saluti col tenente colonnello Vigliani, comandante il distaccamento e con gli altri ufficiali del comando.

Il distaccamento è sbarcato poco dopo, salutato festosamente dalla popolazione.

La Dante Alighieri. — Il presidente della Società nazionale Dante Alighieri on. Paolo Boselli ha diretto ai presidenti dei Comitati della « Dante » la seguente circolare:

Signor presidente,

È necessità del momento che corre triste per la civiltà, ansioso per l'Italia, incerto per gli eventi il rinviare il Congresso di Padova.

A noi duole ogni occasione che manchi a questi nostri convegni nei quali si ravvivano gli animi e si rinnova la concordia operosa; a noi duole non salutare nel prossimo settembre quell'insigne città dove ci ritroveremo in ora migliore.

Il Consiglio centrale è d'un solo pensiero coi nostri Comitati, e tutti siamo stretti nei medesimi propositi, nei medesimi voti.

Assecondiamo unanimi in questi gravi frangenti la volontà e la decisione di chi ha in mano le sorti dello Stato, la decisione cioè che invoca dal paese disciplinata concordia.

È sempre s'ispiri la fede nei giusti e propizi destini della patria nostra.

E poichè tolti improvvisamente al lavoro pacifico delle officine, dei mestieri, delle industrie e dei commerci a noi tornano in folla dai luoghi ove arde la *guerra i fratelli* emigrati, ad essi volgasi *oggi* la caritatevole sollecitudine dei nostri Comitati integrando con premurosa assistenza le provvidenze del Governo e degli enti locali.

Il presidente: *P. Boselli.*

Istituto internazionale di agricoltura. — Il numero di agosto del Bollettino di statistica agraria e commerciale, edito dall'Istituto internazionale d'agricoltura, pubblica dati sulle superfici seminate, sullo stato delle colture e sulle previsioni dei raccolti per l'anno 1913-914.

Riguardo ai cereali il Bollettino fornisce i seguenti dati di previsione del raccolto:

Frumento. — Pel complesso dei seguenti paesi dell'emisfero settentrionale: Ungheria, Belgio, Spagna, Inghilterra e Galles, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Russia Europea, Svizzera, Stati Uniti, India, Giappone, Tunisia, la produzione è calcolata di quintali 668.008.331, corrispondente al 96,3 0[0 della produzione dell'anno scorso.

Segale. — Pel complesso dei seguenti paesi: Prussia, Ungheria, Belgio, Spagna, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Russia Europea e Svizzera, la produzione è calcolata di quintali 361.419.879, corrispondente al 97,8 0[0 della produzione del 1913.

Orzo. — Pel complesso dei paesi indicati pel frumento meno l'India, la produzione è prevista di quintali 217.474.477 ossia il 93,8 0[0 della corrispondente produzione dell'anno passato.

Avena. — Pel complesso dei paesi indicati pel frumento meno l'India e il Giappone, la produzione è calcolata di quintali 343.930.770 ossia il 92,2 0[0 della corrispondente produzione dell'anno passato.

Mais. — La produzione è prevista in 26.000.000 di quintali in Italia (94,4 0[0 della produzione del 1913); 18.308.113 (99 0[0 del 1913) nella Russia europea; 26.000 quintali (86,7 0[0 del 1913) in Svizzera; 728.500.680 (17,2 0[0 del 1913) negli Stati Uniti.

Riso. — La produzione è prevista in 5.000.000 di quintali in Italia e 4.634.760 negli Stati Uniti corrispondente rispettivamente al 92 0[0 e 89,3 0[0 della produzione del 1913.

Quanto alle notizie riguardanti gli altri prodotti segnaliamo, come i più importanti, i dati di previsione del raccolto delle patate nella Svizzera (8.200.000 quintali ossia 96,5 0[0 del 1913) e negli Stati Uniti (quintali 96.888.960 ossia 107,4 del 1913) e della produzione nel vino in Italia (ettolitri 52.000.000 ossia 99,5 0[0 del 1913) e nella Svizzera (520.000 ettolitri ossia 197 0[0 del 1913).

Nella parte commerciale il Bollettino contiene le solite tabelle delle importazioni e delle esportazioni dei cereali, del seme di lino e del cotone, degli stocks visibili dei cereali e dei loro prezzi nei principali mercati del mondo.

Spedizione scientifica. — L'*Agenzia Stefani* riceve da Leh, 24 agosto, ore 10,40, il seguente dispaccio:

Campo di Depsang, 15 agosto. — La spedizione, avendo completato il suo lavoro al sud del Karakoram, percorre il Turkestan cinese.

Con la esplorazione del ghiacciaio di Ramo, benchè ostacolata da persistente cattivo tempo, si è rivelato un bacino di ghiacci di inattesa importanza ed estensione, con paesaggi singolarissimi.

Nell'adiacente regione del Karakoram il bacino idrico è fondamentalmente diverso dalle indicazioni delle attuali carte.

Tutti bene.

Dott. De Filippi.

Smentite. — L'*Agenzia Stefani* comunica in data di ieri:

« Si prende occasione dal Conclave, come appare da alcuni giornali, sia per connettere a tale avvenimento il proposito del Governo di mantenere la neutralità, sia per far credere che la mobilitazione, la quale per una voce del tutto fantastica si riteneva imminente, sia stata ritardata appunto a causa del Conclave.

« A smentire tali supposizioni basta considerare che il Governo prese la sua ponderata e ferma risoluzione per la vigile neutralità, quando nulla faceva prevedere prossima la fine quasi improvvisa del Pontefice. Nè il Governo potrebbe mai subordinare le sue risoluzioni circa i supremi interessi della nazione a considerazioni che sarebbero secondarie di fronte a tali supremi interessi, comunque di per sè stesse importanti.

« Il vero è che il Governo, la cui chiara e sicura visione dei reali

interessi del paese non può e non deve essere turbata da alcune correnti di opinione più o meno artificiosamente alimentate, o da incitamenti e lusinghe per quanto autorevoli, mantiene il suo atteggiamento, confortato dall'approvazione della grandissima maggioranza del paese ».

*** Il capo di stato maggiore dell'esercito austro-ungarico, generale di fanteria barone Conrad von Hötzendorf, ha mandato dal teatro della guerra, sotto la data del 24 agosto corrente, il seguente dispaccio all'addetto militare presso l'ambasciata d'Austria-Ungheria in Italia:

« Le notizie diffuse in Italia che l'Austria-Ungheria abbia intenzioni aggressive contro il Regno d'Italia, per vendicarsi della mancata partecipazione alla guerra, sono prive di ogni fondamento e non possono essere che stigmatizzate come divulgazioni malignamente sparse da parte di terzi. La incarico di opporre la più recisa smentita a ogni simile notizia ».

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie della prima decade di agosto reca:

Per l'Italia superiore e specialmente per la Lombardia e per il Veneto si conferma lo stato ottimo e promettente delle campagne nei riguardi della vite, dell'olivo, del granturco e dei frutteti. Buoni risultati si hanno e dal taglio della canapa e dal raccolto delle barbabietole e dei frutti di stagione.

I lavori campestri di aratura sono però in qualche regione resi difficili dalla scarsezza delle pioggie.

La siccità incombe invece dannosamente sulle provincie dell'Italia inferiore e Sicilia dove il suo prolungarsi può seriamente compromettere le condizioni dell'agricoltura sino ad ora così promettenti, specialmente nella Campania, Basilicata e grande parte della Sicilia.

In Sardegna, pure perdurando le precedenti condizioni non buone, pare poterci, almeno per la provincia di Sassari, contare su un discreto raccolto delle olive.

Per gli immigranti bisognosi. — Il Consiglio superiore della Banca d'Italia ha deliberato di elargire la cospicua somma di L. 50,000 in soccorso degli emigrati italiani che rimpatriano.

Marina mercantile. — Da Gibilterra ha transitato, diretto a Napoli e Genova, il piroscafo *America*, della N. G. I. — Il *Duca degli Abruzzi*, idem, è giunto a Buenos Aires. — Il *Toscana*, della Veloce, ha proseguito da Trinidad per i restanti scali dell'America centrale. — Il *Duca di Genova*, idem, ha proseguito da Rio de Janeiro per Barcellona e Genova. — Il *Bologna*, idem, ha proseguito da Teneriffa per Barcellona e Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BERLINO, 24. — Il *Wolff Bureau* pubblica:

Secondo un telegramma inviato da Palermo dall'incaricato di affari tedesco a Tangeri, il Governo marocchino ha rimesso i passaporti all'incaricato stesso e lo ha imbarcato col personale della Legazione, in modo inatteso e violento, a bordo dell'incrociatore francese *Cassard* per trasportarlo a Palermo.

Questo brutale attentato, commesso nella capitale della zona internazionale del Marocco, ove i rappresentanti diplomatici delle potenze firmatarie dell'atto di Algesiras esercitano anche oggi il controllo sul Governo Marocchino, costituisce da parte del Marocco e della Francia un attentato al diritto internazionale, che non ha precedenti nella storia del mondo.

È evidente che data la situazione di Gibilterra, questo atto di violenza fu soltanto possibile coll'assenso dell'Inghilterra, di quella stessa Inghilterra, che spiegò la sua dichiarazione di guerra alla Germania come un intervento per far rispettare le convenzioni internazionali.

BERLINO, 24 (ore 20). — L'ambasciatore del Giappone ed il personale dell'Ambasciata sono partiti oggi da Berlino.

La Landwehr tedesca ha combattuto dinanzi a Metz col più gran coraggio.

Secondo le ultime notizie regna panico ad Anversa, per timore dell'assedio. Le fortezze in parte non sono terminate.

La stampa belga, malgrado la censura, esprime il suo malcontento, perchè gli aiuti della Francia e dell'Inghilterra al Belgio sono assolutamente mancati.

Il passaggio delle navi da guerra inglesi attraverso la Schelda è dichiarata inammissibile dai giornali di Londra, perchè in contraddizione con la neutralità dell'Olanda.

VIENNA, 25. — I giornali dicono che quando la flotta francese si presentò in vista dell'incrociatore *Zenta* e il comandante di esso si accorse che non avrebbe potuto ritirarsi con onore, egli avvertì con un radiotelegramma che lo *Zenta* entrava in combattimento con una flotta nemica comprendente sedici grandi corazzate e dodici altre navi.

Questo radiotelegramma fu l'ultimo rapporto pervenuto dallo *Zenta*, il quale affondò dopo aver gravemente danneggiato quattro grandi nave nemiche.

VIENNA, 25. — Ieri sera una immensa folla si recò dinanzi alla Ambasciata tedesca a fare una dimostrazione di gioia per le gloriose vittorie riportate dall'esercito tedesco.

L'ambasciatore di Germania ringraziò la folla che acclamò entusiasticamente l'Imperatore Francesco Giuseppe, i principi ereditari di Prussia e di Baviera e gli altri principi tedeschi.

PARIGI, 25. — Il *New York Herald* riceve il seguente telegramma da Lilla:

Le comunicazioni ferroviarie con il Belgio sono completamente interrotte.

Tournay è per il momento isolata. Pattuglie di ulani furono scorte nelle vicinanze di Lilla.

Si segnala uno scontro fra le pattuglie francesi e tedesche a venti chilometri da Lilla. Un forte gruppo di ulani e dragoni tedeschi fu fatto prigioniero in queste regioni e condotto a Lilla.

Una pattuglia di cavalleria che faceva incursioni fu attaccata dai dragoni francesi.

NEW YORK, 25. — Un dispaccio da Tsing-Tao dice:

È stato letto venerdì sera alle truppe un telegramma cifrato dell'Imperatore Guglielmo, il quale chiede alla guarnigione di resistere fino all'estremo.

I tedeschi hanno fatto saltare tutte le costruzioni suscettibili di essere utilizzate dalla flotta nemica, come il ponte di Mire. Tutti i villaggi cinesi sono stati rasi al suolo.

Il blocco di Tsing-Tao da parte dei giapponesi sarebbe cominciato.

LONDRA, 25. — Secondo il comandante in capo della flotta inglese in Cina, il cacciatorpediniere inglese *Kennet* mentre inseguiva un cacciatorpediniere tedesco in prossimità delle batterie di Tsing-Tao, ebbe a bordo tre morti e sette feriti, ma non riportò alcuna avaria materiale.

VIENNA, 25. — L'Ambasciatore del Giappone a Vienna ha ricevuto oggi a mezzogiorno i passaporti.

L'Ambasciatore d'Austria-Ungheria a Tokio è stato richiamato.

STUTTGART, 25. — Il Re del Wurtemberg, accompagnato dai suoi aiutanti di campo, è partito per il teatro della guerra, ove farà un soggiorno di breve durata.

BERLINO, 25. — Si annuncia ufficialmente che il servizio dei *ferryboats* da Sassnitz a Trälleborg è stato ripreso completamente.

VIENNA, 25. — Stamane nella Cattedrale di Santo Stefano è stata celebrata una solenne messa funebre in suffragio di Pio X.

La chiesa era magnificamente decorata. Ottanta soldati prestavano servizio d'onore nell'interno del tempio.

Erano presenti i ministri comuni conte Berchtold e Bilinski, tutti

I ministri austriaci e il presidente del Consiglio Stuergkh, il ministro ungherese Burjen, il Corpo diplomatico, le autorità civili e militari ed il Nunzio Pontificio mons. Scapinelli.

Ha celebrato la messa monsignor Zschokke, vescovo ausiliare di Vienna.

VIENNA, 25. — La *Corrispondenza Wilhelm* pubblica un comunicato, il quale dice che la mobilizzazione austro-ungarica si è effettuata in modo brillante al disopra di ogni speranza.

Per ottenere questo scopo è occorsa la cooperazione dell'intera popolazione.

Anche per questo riguardo si deve segnalare un risultato meraviglioso: tutti i contrasti politici sono scomparsi ad un tratto; l'appello del Sovrano ha stretto tutte le nazionalità del vasto Impero per raggiungere gli scopi comuni.

Tutti, senza distinzione di nazionalità, sono animati dallo stesso sentimento e dallo stesso desiderio di rinnovare la gloria imperitura del nostro esercito.

PARIGI, 25. — Un comunicato ufficiale dice:

Allo scopo di facilitare la ripresa delle transazioni commerciali, i trasporti per via fluviale e pei canali sono ristabiliti nella zona interna.

I trasporti militari avranno la precedenza.

ANVERSA, 25. — Un dirigibile *Zeppelin* ha gettato delle bombe la scorsa notte su Anversa. Due case sono state demolite. Vi sono alcuni morti e feriti.

PARIGI, 25. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

1. La situazione è immutata nei Vosgi. La battaglia continua nella regione di Luneville. Le nostre truppe progrediscono.

2. Alla frontiera del Lussemburgo sulla Sambre, sono avvenuti alcuni scontri senza importanza.

3. Nel nord la situazione non è inquietante. Nessuna forza tedesca si è presentata oggi nella regione di Lilla e di Tourcoing. Tutte le misure sono state prese, in vista di ulteriori operazioni da questa parte.

Malgrado le difficoltà degli ultimi anni la popolazione finlandese in Russia prende parte alla guerra con entusiasmo unanime. Tutte le operazioni di requisizione e di mobilitazione sono state compiute con lodevole rapidità, mercè l'aiuto di tutti.

Tutti gli uomini validi domandano di servire nell'esercito russo, ciò che è stato loro accordato.

Si segnala d'altra parte che il popolo svedese ha fatto accoglienze calorose e veramente fraterne alle migliaia di russi espulsi dalla Germania che sono giunti in Svezia, generalmente senza nessuna risorsa.

Il loro mantenimento è stato assicurato nelle migliori condizioni. Questa attitudine del popolo svedese è particolarmente interessante e da notarsi, quando si ricordi lo stato d'animo che provocava in Isvezia, negli ultimi anni, la campagna della stampa tedesca contro la Russia.

ANVERSA, 25. — Uno *Zeppelin* ha gettato bombe la notte scorsa su Anversa. Due case furono demolite. Vi sono 15 vittime, fra le quali 7 morti. Gli obbiettivi erano il palazzo reale, i palazzi dei Ministeri e una polveriera.

LONDRA, 25. — L'*Evening News* pubblica un telegramma da Anversa annunziante che lo *Zeppelin* che ha lanciato bombe sulla città stamane è stato catturato ad Hennixen.

L'equipaggio, composto di 15 persone, è stato fatto prigioniero.

LONDRA, 25 — *Camera dei Comuni*. — Il primo ministro Asquith, annuncia che il generale French valuta le perdite inglesi a duemila uomini.

French, dice Asquith, ci ha comunicata stamane che la ritirata delle sue truppe su di una nuova posizione si è effettuata con successo, ma non senza perdite considerevoli. Le truppe erano fortemente premute dal nemico, dal quale tuttavia si disimpegnarono.

Non bisogna dire ora di più, salvo che French riferisce che le truppe inglesi, malgrado le marcie e i gravi combattimenti, conservano spirito elevato.

ROMA, 25. — L'Ambasciata austro-ungarica riceve dal Ministero degli affari esteri a Vienna le seguenti notizie ufficiali:

Il primo trasporto di prigionieri russi e di mitragliatrici prese al nemico giunse domenica a Leopoli fra l'entusiasmo vivissimo della popolazione.

Un aviatore austro-ungarico avendo subito un danno al serbatoio della benzina causa il fuoco dell'artigliera russa, prese terra in territorio nemico, si tolse l'uniforme, fece riparare i guasti del suo apparecchio e continuò il suo volo dopo avere adempiuto la sua missione.

Contrariamente al diritto internazionale gli eserciti russi continuano nelle loro barbare devastazioni.

Di questo loro sistema ebbero da prima a soffrire i nostri villaggi invasi alla frontiera ove la barbarie russa colpisce le località stesse della Russia.

Questo modo di agire non trattiene affatto la nostra vittoriosa avanzata, ma anzi la popolazione maltrattata ci riceve con entusiasmo come sua liberatrice da un vandalismo arbitrario.

BERLINO, 26. — L'Imperatore ha incaricato il feld-maresciallo, barone Goltz, dell'amministrazione della parte occupata del Belgio nominandolo governatore generale.

Von Sandt, presidente della Reggenza di Aquisgrana, è stato incaricato della amministrazione civile.

Il barone Goltz si è già recato nel Belgio per occupare il suo nuovo posto.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio astronomico al Collegio Romano

25 agosto 1914.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	763.1
Termometro centigrado al nord	26 6
Tensione del vapore, in mm.	9.17
Umidità relativa, in centesimi	35
Vento, direzione	SW
Velocità in km.	calmo
Stato del cielo	sereno
Temperatura massima, nelle 24 ore	27.4
Temperatura minima, id.	17.4
Pioggia in mm.	—

25 agosto 1914

In Europa: pressione massima di 767 sui Monti Cantabrici, massimo secondario 766 sui Carpazi, minima di 760 al Nord e Mar di Levante.

In Italia nelle 24 ore: barometro debolmente disceso nel Veneto e Lombardia, salito altrove, fino a 3 mm. sulla Sicilia; temperatura irregolarmente variata; cielo coperto con pioggie sul basso e medio versante Adriatico e versante Jonico; vario con qualche pioggiarella al Nord, sereno altrove.

Barometro: massimo 765 al Nord, minimo 761 sul versante Jonico.

Probabilità:

Regioni settentrionali: venti meridionali 1° quadrante, cielo prevalentemente sereno, temperatura stazionaria.

Regioni Appenniniche: venti moderati del 1° quadrante, cielo nuvoloso con qualche pioggiarella sulle regioni meridionali, vario altrove; temperatura mite.

Versante Adriatico: venti moderati 1° quadrante, cielo nuvoloso con qualche pioggiarella sulle località meridionali, vario altrove; temperatura stazionaria; mare alquanto agitato nel canale di Otranto.

Versante Tirrenico: venti moderati 3° quadrante; cielo vario al Nord e Centro, nuvoloso con qualche pioggiarella al sud; temperatura mite; mare alquanto agitato coste Sicule.

Versante Jonico: venti moderati 2° quadrante; cielo nuvoloso con pioggiarella; temperatura bassa; mare qua e là agitato.

Bollettino meteorico dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica

Roma, 25 agosto 1914.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore massima	minima
Liguria.				
Porto Maurizio	—	—	—	—
San Remo	1/4 coperto	calmo	29 0	21 0
Genova	sereno	calmo	27 0	20 0
Spezia	sereno	calmo	27 0	17 0
Piemonte				
Cuneo	3/4 coperto	—	23 0	16 0
Torino	3/4 coperto	—	23 0	17 0
Alessandria	sereno	—	26 0	15 0
Novara	—	—	—	—
Domodossola	3/4 coperto	—	26 0	16 0
Lombardia.				
Pavia	sereno	—	27 0	15 0
Milano	sereno	—	28 0	15 0
Como	—	—	—	—
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	sereno	—	23 0	18 0
Brescia	sereno	—	26 0	17 0
Cremona	sereno	—	27 0	16 0
Mantova	sereno	—	27 0	17 0
Veneto.				
Verona	1/4 coperto	—	27 0	16 0
Belluno	sereno	—	24 0	13 0
Udine	sereno	—	26 0	17 0
Treviso	sereno	—	27 0	15 0
Vicenza	sereno	—	26 0	16 0
Venezia	sereno	calmo	25 0	18 0
Padova	sereno	—	26 0	15 0
Rovigo	sereno	—	28 0	16 0
Romagna-Emilia				
Piacenza	sereno	—	25 0	14 0
Parma	sereno	—	26 0	15 0
Reggio Emilia	sereno	—	26 0	15 0
Modena	sereno	—	27 0	16 0
Ferrara	sereno	—	25 0	16 0
Bologna	sereno	—	24 0	13 0
Forlì	sereno	—	24 0	15 0
Marche-Umbria.				
Pesaro	sereno	calmo	25 0	15 0
Ancona	sereno	mosso	25 0	20 0
Urbino	sereno	—	19 0	15 0
Macerata	1/4 coperto	—	22 0	16 0
Ascoli Piceno	1/4 coperto	—	23 0	15 0
Perugia	sereno	—	23 0	14 0
Toscana				
Lucca	sereno	—	28 0	13 0
Pisa	sereno	—	29 0	12 0
Livorno	sereno	calmo	26 0	9 0
Firenze	sereno	—	27 0	14 0
Arezzo	sereno	—	25 0	14 0
Siena	—	—	—	—
Grosseto	sereno	—	28 0	17 0
Lazio.				
Roma	sereno	—	28 0	17 0
Versante Adriatico Meridionale.				
Teramo	sereno	—	28 0	16 0
Chieti	nebbioso	—	21 0	15 0
Aquila	sereno	—	21 0	11 0
Agnone	sereno	—	18 0	12 0
Foggia	coperto	—	22 0	17 0
Bari	1/2 coperto	mosso	22 0	18 0
Lecce	1/4 coperto	—	22 0	16 0
Taranto	3/4 coperto	calmo	24 0	15 0
Versante Mediterraneo Meridionale.				
Caserta	sereno	—	27 0	17 0
Napoli	sereno	mosso	26 0	18 0
Benevento	3/4 coperto	—	24 0	15 0
Avellino	1/4 coperto	—	21 0	15 0
Mileto	1/2 coperto	—	26 0	16 0
Potenza	coperto	—	17 0	13 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	1/2 coperto	—	26 0	15 0
Sicilia.				
Trapani	sereno	legg. mosso	25 0	21 0
Palermo	1/4 coperto	calmo	27 0	17 0
Porto Empedocle	—	—	—	—
Caltanissetta	sereno	—	27 0	17 0
Messina	1/2 coperto	legg. mosso	27 0	20 0
Catania	sereno	calmo	29 0	19 5
Siracusa	1/2 coperto	calmo	31 0	21 0
Sardegna				
Sassari	sereno	—	27 0	18 0
Cagliari	sereno	calmo	29 0	15 0
Libia.				
Tripoli	sereno	calmo	27 0	21 0
Bengasi	—	—	—	—

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.